

POLIZZA BNL AZIENDA PROTETTA

FASCICOLO INFORMATIVO
MOD. QUAD0001/01 - Ed. 03/2015

Contratto di Assicurazione multigaranzia per la copertura dei rischi relativi alle garanzie: Responsabilità Civile, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni, Perdite Pecuniarie, Tutela giudiziaria, Assistenza.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario) e Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Quadra Assicurazioni S.p.A
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

AREA RISERVATA



LE TUE POSIZIONI ASSICURATIVE IN UN CLIC

Vieni a scoprire la nuova Area Riservata

Gentile Cliente,
la nuova **Area Riservata** di Quadra Assicurazioni, interamente dedicata a te, è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa, comodamente da casa o dall'ufficio e in massima sicurezza.

Registrarsi è facile: bastano pochi dati identificativi - Ragione sociale, e-mail, Codice Fiscale/P.IVA e numero di polizza - e... sei subito connesso!

Ti aspettiamo on line, nella tua Area Riservata, dove potrai consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere



Le tue **condizioni contrattuali**



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**



...e molto altro ancora!

RESTA CONNESSO IN SICUREZZA 24 ORE SU 24

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.quadra-assicurazioni.it oppure contattaci direttamente:

- ✓ Modulo di richiesta online su www.quadra-assicurazioni.it, sezione Assistenza
- ✉ E-mail info@quadra-assicurazioni.it, indicare nell'oggetto Assistenza Area Riservata
- ☎ Numero Verde **800 184 944** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)

ASSICURAZIONI
quadra
AXA la formula della protezione

Polizza BNL Azienda Protetta

Contratto di Assicurazione - Multigaranzia dedicato alle Attività aziendali per la protezione dei beni, delle persone e del patrimonio.

Modello QUAD001/02 Ed. 03/2015

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A) Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

- La denominazione sociale della Società è **Quadra Assicurazioni S.p.A.** in breve **Quadra**. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA.
- La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia; i riferimenti per la denuncia dei sinistri sono: Casella postale 20183 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud.
- Recapito telefonico: 800 184 944; linea telefonica gestione sinistri 199 20 60 24; fax gestione sinistri +39 02 91 97 13 48, sito internet: www.quadra-assicurazioni.it - e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it
- Quadra è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/09/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00179.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Dati riferiti al 31 dicembre 2014 (in milioni di Euro)

Patrimonio netto	Capitale Sociale i.v.	Riserve patrimoniali	Indice di solvibilità *
€ 9,11	€ 5,00	€ 4,11	N.D.

* Rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Il dato di riferimento non è comunque disponibile in quanto ancora non è stata avviata l'attività di commercializzazione e distribuzione.

B) Informazioni sul contratto

Il contratto può essere stipulato sia nella forma del tacito rinnovo alla scadenza, sia nella forma senza tacito rinnovo. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile professionale, il contratto potrà essere stipulato **esclusivamente nella forma senza tacito rinnovo**.

Avvertenza. Nel caso di contratto **con tacito rinnovo**, lo stesso si prorogherà tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta, le garanzie assicurative cesseranno inderogabilmente alle ore 24.00 del giorno indicato come scadenza, successivo alla data della disdetta (Art. 85. - **"Effetto, durata e disdetta del contratto"** delle Condizioni di Assicurazione).

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Avvertenza. Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

Avvertenza. Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni di efficacia alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate negli articoli delle Condizioni di Assicurazione indicati nelle tabelle sotto riportate.

Polizza BNL Azienda Protetta - Linea Professionale

Sezione	Garanzie	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
					Oggetto	Esclusioni
Sezione I Responsabilità Civile professionale	Responsabilità Civile professionale per attività mediche	–	R.C. connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): scoperto del 10% minimo di € 500,00	<p>Limite indicato in Polizza.</p> <p>Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max € 100.000,00 per sinistro.</p> <p>Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta): € 250.000,00 per sinistro.</p>	Art. 1/A	
	Responsabilità Civile professionale per attività liberali	–	10% minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro	<p>Limite indicato in Polizza.</p> <p>Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale: max 50% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p>	Art. 1/B	
	Responsabilità Civile professionale per attività tecniche	–	10% minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro	<p>Limite indicato in Polizza.</p> <p>Perdite patrimoniali: 1/3 del massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per attività di docenza e pubblicazioni: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali: max € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni tributarie: max € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per danni da inquinamento accidentale: max € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per visure ipotecarie e catastali: max € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p>	Art. 1/C	Art. 4

Polizza BNL Azienda Protetta - Linea Patrimonio

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione II Responsabilità Civile	Responsabilità Civile dell'attività	Responsabilità Civile da lavoratori non dipendenti	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - a	Art. 13
		Responsabilità Civile da cessione di lavori in subappalto	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - b	
		Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, attività dopo lavoristiche	-	20%, minimo di € 1.500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - c	
		Lavori eseguiti presso terzi	-	20%, minimo di € 1.500,00	€ 150.000,00 per sinistro.	Art. 11/A -1 - d	
		Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	-	10%, minimo di € 500,00	€ 10.000,00 per sinistro.	Art. 11/A -1 - e	
		Committenza auto	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - f	
		Danni a veicoli nei parcheggi aziendali	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - g	
		Interruzione di esercizio	-	10%, minimo di € 250,00	€ 50.000,00 per sinistro.	Art. 11/A -1 - h	
		Errato trattamento dati personali	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - i	
		Inquinamento accidentale	-	10%, minimo di € 2.500,00	max € 25.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per anno assicurativo.	Art. 11/A -1 - j	
		Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - k	
		Possesso ed uso di armi	€ 250,00	-	€ 100.000,00 per sinistro.	Art. 11/A -1 - l	
		Detenzione cani da guardia	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - m	
		Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, consulenti e professionisti	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - n	
		Responsabilità Civile per danni da incendio	€ 1.000,00	-	max € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni max € 50.000,00 per anno assicurativo).	Art. 11/A -1 - o	
		Servizio di sorveglianza armata	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - p	

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione		
						Oggetto	Esclusioni	
Sezione VIII Responsabilità Civile	Responsabilità Civile dell'attività	Ressponsabilità Civile per i danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1 - q		
		Ogni altra causa	Danni a cose: € 250,00 Danni a cose per imprese edili: € 1.500,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/A -1		
		Estensioni di garanzia per specifici settori					Art. 12	
		Settore Agricoltura					Art. 12/ a	
		Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 12/ a - 1		
		Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo	€ 250,00	-	€ 50.000,00 per anno assicurativo, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.	Art. 12/ a - 2		
		Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 12/ a - 3	Art. 13	
		Responsabilità Civile del capofamiglia	€ 250,00	-	€ 300.000,00 per sinistro (tra figli minori l'indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro).	Art. 12/ a - 4		
		Impiego di macchine agricole	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 12/ a - 5		
		Allevamento di bestiame	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 12/ a - 6		
		Settore Industria e artigianato					Art. 12/b	
		Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti	-	10% minimo di € 1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 12/ b - 1		
		Danni da furto agevolati da impalcature di imprese edili	-	10% minimo di € 250,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 12/ b - 2		
Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)	€ 250,00	-	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 12/ b - 3				

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione		
						Oggetto	Esclusioni	
Sezione II Responsabilità Civile	Responsabilità Civile dell'attività	Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)	€ 250,00	-	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 12/ b - 4	Art. 13	
		Settore Commercio						Art. 12/ c
		Danni da vendita di prodotti	€ 500,00	-	€ 100.000,00 per sinistro.	Art. 12/ c - 1		
		Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 12/ c - 2		
		Settore Turismo e ristorazione						Art. 12/ d
		Smercio e somministrazione di prodotti alimentari	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 12/ d - 1		
		Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B	€ 250,00	-	€ 50.000,00 per anno assicurativo, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.	Art. 12/ d - 2		
		Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 12/ d - 3		
		Responsabilità Civile del capofamiglia	€ 250,00	-	€ 300.000,00 per sinistro (tra figli minori l'indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro).	Art. 12/ d - 4		
		Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Azioni di rivalsa INAIL: nessuna franchigia.		-		Limite indicato in Polizza.
Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.				-	Limite indicato in Polizza.			
Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.				-	Limite indicato in Polizza.			

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione II Responsabilità Civile	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Lavoratori distaccati di altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.lgs. 10/09/2003 n° 276	Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%.	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/ A -2	Art. 13
		Estensione alle malattie professionali	-	-	max 50% del massimale assicurato per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.		
	Responsabilità Civile della proprietà	Indicate nelle Condizioni di Assicurazione	€ 250,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 11/B	
Sezione III Tutela legale	Tutela legale	Indicate nelle Condizioni di Assicurazione	-	-	Limiti differenziati per singole prestazioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione: Spese secondo legale domiciliatario: max € 2.500,00; Oneri per registrazione atti giudiziari: max € 500,00	Art. 17/ A	Art. 21
Sezione IV Incendio	Incendio del fabbricato e del contenuto	Incendio, fulmine, esplosione e scoppio	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 28 A/B - 1	Art. 31
		Caduta di aeromobili	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 28 A/B - 2	
		Onda di pressione	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 28 A/B - 3	
		Urto di veicoli	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 28 A/B - 4	
		Fuoriuscita fumo causa guasto	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 28 A/B - 5	
		Fumo gas e vapori	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 28 A/B - 6	
		Mancata energia elettrica	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 28 A/B - 7	
		Fenomeno elettrico	-	10% minimo di € 300,00 che rimarrà a carico dell'assicurato	5% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 28 A/B - 8	
		Fenomeni atmosferici	-	10% minimo di € 500,00	max 70% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto per singolo sinistro e per anno assicurativo.	Art. 28 A/B - 9	
		Grandine su elementi fragili	€ 500,00	-	max € 15.000,00 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 28 A/B - 10	
Sovraccarico neve	-	10% minimo di € 1.000,00	max 50% del capitale assicurato; con il limite di € 150.000,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.	Art. 28 A/B - 11			
Fuoriuscita acqua condotta	€ 250,00	-	max € 150.000,00 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 28 A/B - 12			

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione IV Incendio	Incendio del fabbricato e del contenuto	Ricorso terzi	€ 1.000,00	-	max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto; con il limite massimo di € 500.000,00 per sinistro (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, attività commerciali, agricole o di servizi: 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto per sinistro).	Art. 28 A/B - 13	Art. 31
		Danni indiretti (interruzione d'esercizio)	-	-	diaria giornaliera fino ad € 300,00 per ogni giorno lavorativo di totale inattività per un massimo di 90 giorni.	Art. 28 A/B - 14	
		Merci in refrigerazione	€ 1.000,00	-	max € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 28 A/B - 15	
		Eventi sociopolitici e dolosi	-	10% minimo di € 1.000,00	max 70% del capitale assicurato rispettivamente per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.	Art. 28 A/B - 16	
		Anticipo indennizzi	-	-	max 50% dell'indennizzo per un danno indennizzabile di almeno € 100.000,00.	Art. 28 A/B - 17	
		Caduta di ascensori e montacarichi	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 28 A/B - 18	
		Guasti causati per ordine delle autorità	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 28 A/B a)	
		Spese demolizione, sgombero e trasporto	-	-	max 10% dell'indennizzo previsto a termini di Polizza.	Art. 28 A/B b)	
		Spese riparazione parti in muratura	€ 150,00	-	max € 3.500,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.	Art. 28 A/B c)	
		Spese peritali	-	-	max 1% dell'indennizzo con il massimo di € 3.500,00 per sinistro.	Art. 28 A/B d)	
		Sostituzione lastre e insegne	€ 250,00	-	max € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per i danni alle cose assicurate causati da rottura di lastre o insegne assicurate: max 15% dell'indennizzo.	Art. 28 A/B e)	
		Perdita pigioni	€ 150,00	-	max di 3 mensilità con il massimo di € 3.000,00.	Art. 28 A/B f)	
Merci presso terzi	-	-	10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per singola ubicazione e per singolo sinistro con il massimo di € 40.000,00.	Art. 29			

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione		
						Oggetto	Esclusioni	
Sezione IV Incendio	Incendio del fabbricato e del contenuto	Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere	-	-	max 5% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,00 per sinistro. Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati: max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro. Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere: max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e di € 25.000,00 per singola raccolta o collezione.	Art. 29	Art. 31	
		Contenuto all'aperto	-	-	max € 100.000,00 per singola ubicazione e per singolo sinistro.	Art. 29		
		Selling price	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 29		
		Contenuto delle dipendenze	-	-	10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 29		
		Estensioni di garanzia per specifici settori						Art. 30
		Settore Agricoltura						Art. 30/a
		Perdita del bestiame	€ 500,00	-	max 40% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto con il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e di € 2.000,00 per singolo capo.	Art. 30/a - 1		
		Danni al foraggio	€ 1.500,00	-	max 25% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 30/a - 2		
		Danni alle coltivazioni	€ 1.500,00	-	max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 30/a - 3		
		Danni da spargimento di liquidi	€ 500,00	-	max 25% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 30/a - 4		
Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo	-	-	Cose di uso personale: € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Denaro e valori in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per sinistro. Veicoli custoditi: € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 30/a - 5				

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione		
						Oggetto	Esclusioni	
Sezione IV Incendio	Incendio del fabbricato e del contenuto	Danni alle serre per eventi atmosferici	Serre con copertura in vetro: € 1.500,00 Serre con copertura in plastica rigida: € 1.500,00	-	Serre con copertura in vetro: max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Serre con copertura in plastica rigida: max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 30/a - 6	Art. 31	
		Settore Turismo e ristorazione						Art. 30/b
		Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B	-	-	Cose di uso personale: € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Denaro e valori in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo sinistro. Veicoli custoditi: € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 30/b - 1		
		Settore Commercio						Art. 30/c
		Danni da esercizio di commercio ambulante	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 30/c - 1		
		Perdita fustelle farmaceutiche (farmacie)	-	-	max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 30/c - 2		
		Settore Industria e Artigianato						Art. 30/d
		Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia	€ 1.500,00	-	max 10% del capitale assicurato per il l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 30/d - 1		
Rischio locativo	-	-	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 28/C			
Sezione V Furto e rapina	Furto e rapina	Infedeltà dei dipendenti	-	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 44. A - 1	Art. 48	
		Portavalori	-	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 44. A - 2		
		Guasti ed atti vandalici ai fabbricati	-	10% minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 44. A - 3		
		Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi	-	10% minimo di € 500,00	15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 44. A - 4		
		Spese sanitarie	-	10% minimo di € 500,00	€ 1.500,00 per sinistro.	Art. 44. A - 5		
		Selling price	-	10% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 44. A - 6		

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione			
						Oggetto	Esclusioni		
Sezione V Furto e rapina	Furto e rapina	Cose all'aperto	–	10% minimo di € 500,00	20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 44. A - 7			
		Contenuto delle dipendenze	–	10% minimo di € 500,00	10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 47			
		Denaro e valori ovunque riposti	–	10% minimo di € 500,00	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 47			
		Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o cassaforte a mobile	–	10% minimo di € 500,00	€ 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Art. 47			
		Furto e rapina di tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte	–	10% minimo di € 500,00	10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 47			
		Rapina di oggetti dell'assicurato, suoi familiari o dipendenti	€ 250,00	–	€ 1.000,00 a persona e € 3.000,00 per anno assicurativo.	Art. 47			
		Ogni altra causa in presenza di impianto di allarme I.M.Q o impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 – 2000 attivo e pienamente funzionante	–	–	Limite indicato in Polizza.	Art. 50	Art. 48		
		Ogni altra causa in caso di assenza e/o mancato funzionamento e/o mancato inserimento di impianto di allarme I.M.Q e/o impianto automatico antifurto nebbiogeno	–	10% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 50			
		Estensioni di garanzia per specifici settori						Art. 46	
		Settore Agricoltura						Art. 46/a	
			Furto del bestiame	–	20% minimo di € 500,00	max 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.	Art. 46/a - 1		
	Cose portate o consegnate	–	10% minimo di € 500,00	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00. Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 46/a - 2				

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione		
						Oggetto	Esclusioni	
Sezione V Furto e rapina	Furto e rapina	Settore Commercio					Art. 46/b	
		Fustelle farmaceutiche (farmacie)	-	10% minimo di € 500,00	€ 7.500,00 per sinistro.		Art. 46/b - 1	
		Settore Turismo e ristorazione					Art. 46/c	
		Cose portate o consegnate dai clienti	-	10% minimo di € 500,00	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00 per oggetto. Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 46/c - 1	Art. 48	
Sezione VI Elettronica e guasti macchine All Risks	Elettronica e guasti macchine	Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo	€ 500,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 59/A - 1		
		Furto, rapina ed atti di terzi	€ 500,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 59/A - 2-3		
		Fenomeni atmosferici	€ 500,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 59/A - 4		
		Guasti a macchine dovuti a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni e corpi estranei	-	25% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 59/A - 5		
		Rovesciamento liquidi	€ 500,00	-	Limite indicato in Polizza.	Art. 59/A - 6		
		Fenomeni elettrici	-	15% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	Art. 59/A - 7		
		Imperizia, negligenza, errata manovra	€ 500,00	-	30% del capitale assicurato per sinistro.	Art. 59/A - 8	Art. 60	
		Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando	€ 500,00	-	30% del capitale assicurato per sinistro.	Art. 59/A - 9		
		Eventi sociopolitici o dolosi	-	15% minimo di € 1.500,00	60% del capitale assicurato per sinistro.	Art. 59/A - 10		
		Danni a tubi e valvole elettroniche	€ 500,00	-	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.500,00 per sinistro.	Art. 59/A - 11		
		Danni a conduttori esterni alle cose assicurate	€ 250,00	-	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 2.500,00 per sinistro.	Art. 59/A - 12		
		Cose assicurate con più di 7 anni dalla costruzione	-	25% minimo di € 2.500,00	-	Art. 59/A		
		Ogni altra causa	€ 500,00	-	-	Art. 59/A		

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione		
						Oggetto	Esclusioni	
Sezione VII Energie rinnovabili	Energie rinnovabili	Spese di demolizione, sgombero e trasporto	-	-	5% del capitale assicurato con il limite di € 10.000,00 per sinistro.	Art. 70/A		
		Furto rapina e atti terzi	-	20% minimo di €1.500,00	Pannelli totalmente integrati: 50% del capitale assicurato. Pannelli parzialmente integrati: 40% del capitale assicurato. Pannelli su terra e non integrati: 30% del capitale assicurato.	Art. 71 - 1	Art. 72	
		Fenomeni atmosferici	-	15% minimo di €1.500,00	Vento e sovraccarico neve: 40% del capitale assicurato. Altri eventi atmosferici: 70% del capitale assicurato.	Art. 71 - 2		
		Franamento, smottamento del terreno	-	20% minimo di €1.500,00	40% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 71 - 3		
Sezione VII Energie rinnovabili	Energie rinnovabili	Guasto alle macchine	-	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 10% minimo di €2.500,00. Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% minimo di €5.000,00.	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	Art. 71 - 4	Art. 72	
		Danni indiretti	Impianti dotati di telecontrollo: 3 gg	-	Impianti dotati di telecontrollo: massimo di 60 gg a partire dal momento del sinistro. Impianti non dotati di telecontrollo: 10% dell'indennizzo liquidato per i danni diretti All risks per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro.	Art. 71		
		Ogni altra causa	-	5% minimo di €1.500,00	-	-		

Sezione	Garanzie	Prestazioni	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo	Riferimento condizioni di Assicurazione	
						Oggetto	Esclusioni
Sezione VIII Assistenza ai locali	Assistenza ai locali	Invio elettricista	-	-	max € 500,00 per sinistro.	Art. 79/A - 1 - a)	Art. 80
		Invio idraulico	-	-	max € 500,00 per sinistro.	Art. 79/A - 1 - b)	
		Invio fabbro/ falegname	-	-	max € 500,00 per sinistro.	Art. 79/A - 1 - c)	
		Invio vetraio	-	-	max € 500,00 per sinistro.	Art. 79/A - 1 - d)	
		Ripristino dell'abitabilità	-	-	max € 1.000,00 per sinistro.	Art. 79/A - 1 - e)	
		Invio guardia giurata	-	-	max € 500,00 per sinistro.	Art. 79/A - 1 - f)	
		Emergenza ed orientamento	-	-	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.	Art. 79/A - 2 - a)	
		Invio del medico in caso di urgenza	-	-	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.	Art. 79/A - 2 - b)	
		Invio dell'ambulanza in caso di urgenza	-	-	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.	Art. 79/A - 2 - c)	

Avvertenza. Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si fa riferimento alle tabelle sopra rappresentate, nonché agli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione in esse indicati.

Esempio sull'applicazione del massimo indennizzo

Capitale assicurato fabbricato	Ricorso terzi (20% capitale assicurato per il fabbricato max 500.000)	Danno Accertato	Indennizzo
€ 300.000,00	€ 60.000,00	€ 200.000,00	€ 60.000,00

Capitale assicurato Contenuto	Danno accertato contenuto delle dipendenze	Max Indennizzo contenuto delle dipendenze (10% capitale assicurato)
€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00

Esempio sull'applicazione dello scoperto

Danno accertato	% di scoperto	Importo di scoperto	Indennizzo
€ 20.000,00	20%	€ 4.000,00	€ 16.000,00 (€ 20.000,00 - € 4.000,00)

Esempio sull'applicazione della franchigia espressa in valore

Danno accertato	Franchigia	Indennizzo
€ 500,00	€ 150,00	€ 350,00

Esempio sull'applicazione del minimo dello scoperto

Danno accertato	Scoperto	Indennizzo
€ 4.500,00	10% minimo € 500,00	€ 4.000,00 (10% di € 4.500,00 = € 450,00 - > min € 500,00 -> € 4.500,00 - € 500,00)

Assicurazione parziale. In caso di sinistro, laddove il valore del bene assicurato per l'Incendio del fabbricato/ Rischio locativo ovvero per l'impianto fotovoltaico o solare, risulti superiore a quanto indicato in Polizza al momento della sottoscrizione, Quadra risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come sancito dall'art. 1907 c.c. e come disciplinato dall'Art. 40 - "Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo" e dall'Art. 78 - "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ed in taluni casi la risoluzione del contratto. Tale principio è espresso dall'Art. 84 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni di Assicurazione. In via esemplificativa, si rinvia all'Art. 32 - "Operatività della garanzia", all'Art. 49 - "Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato" e all'Art. 95 - "Cambiamento dell'ubicazione del rischio".

Avvertenza. Non sono previste specifiche cause di nullità oltre a quelle stabilite generalmente dalla legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Quadra di ogni aggravamento del rischio (Art. 89 - "Aggravamento del rischio").

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Quadra possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a Quadra delle variazioni delle mansioni professionali dichiarate.

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione a Quadra, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività l'indennizzo è corrisposto:

- integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio;
- nella misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio (84, 89 delle Condizioni di Assicurazione).

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio possono essere rappresentati dal cambiamento dei mezzi di chiusura dell'azienda indicata in Polizza, come descritto dall'Art.

51. - “**Mezzi di protezione e chiusura**”, oppure dal cambiamento delle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato, che portino a non rispettare la frazione di 8/10 consentita per i materiali incombustibili come descritto dall’Art. 32. - “**Operatività della garanzia**”.

L’esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell’avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Periodicità. Il premio viene pagato ad ogni scadenza annuale.

Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente o pagamento in denaro contante.

Frazionamento. È possibile optare per il frazionamento semestrale, comportante un aumento del 3%, se il premio su base annua è uguale o maggiore ad € 240,00, oppure per il frazionamento mensile se il premio su base annua è uguale o maggiore ad € 300,00.

Avvertenza. Quadra si riserva l’opportunità di applicare degli sconti di premio in base al numero delle coperture assicurative acquistate: per l’acquisto di 2 coperture lo sconto applicabile è del 3%; per 3 coperture del 8%; per 4 o più coperture del 12%. Le coperture interessate a queste riduzioni di premio sono: Responsabilità Civile dell’attività e verso i prestatori di lavoro, **Responsabilità Civile della proprietà, Responsabilità Civile professionale, Incendio fabbricato, Incendio contenuto, Rischio locativo, Furto e rapina, Elettronica e guasti macchine, Energie rinnovabili.** La copertura del rischio di Tutela legale beneficia di un’ulteriore riduzione di premio se acquistata in abbinamento alla copertura **Responsabilità Civile dell’attività e verso i prestatori di lavoro.**

Avvertenza: Quadra e l’intermediario si riservano l’opportunità di applicare degli sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, i cui contenuti verranno esposti dall’intermediario o potranno essere conosciuti mediante consultazione del sito internet dello stesso o di Quadra.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Ai sensi dell’Art. 108. - “**Indicizzazione**”, qualora espressamente indicato in Polizza, i premi, i capitali assicurati, i limiti di Indennizzo e le franchigie, espressi in cifra assoluta, relativi alla Garanzie **Incendio fabbricato e Rischio locativo, Incendio contenuto, Furto**, saranno soggetti ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le norme descritte al predetto articolo.

8. Diritto di recesso

Avvertenza. Il Contraente, nel caso di contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha facoltà di recedere nei 14 giorni successivi al ricevimento del presente Fascicolo Informativo, comunicando a Quadra la propria volontà, a sua scelta, o tramite raccomandata oppure rivolgendosi telefonicamente allo Smart Center attraverso il numero verde 800 185 008, autorizzando l’operatore a registrare la richiesta (Art. 86. - “**Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza**” delle Condizioni di Assicurazione).

9. Rivalse

Avvertenza. Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte di Quadra, salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge delle società controllanti, controllate, collegate e dei clienti dell’Assicurato, a condizione che quest’ultimo non risulti garantito mediante altri contratti di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Si rinvia all’Art. 6. - “**Operatività della garanzia**”, all’Art. 7. - “**Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell’ente ospedaliero/sanitario**”, la lettera c) “**Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.lgs 10 settembre 2003 n° 276**” del punto 2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro dell’Art. 11. - “**Oggetto dell’assicurazione**” ed all’Art.69. - “**Rivalsa**” per gli aspetti di dettaglio.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell’art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno delle singole scadenze.

11. Legge applicabile al contratto

Ai contratti sarà applicata la legge italiana.

12. Regime fiscale

Premio fiscalmente deducibile in ragione della normativa tributaria applicabile al contribuente. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte di legge in vigore. In Polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza. Ai sensi degli Artt. 9, 15, 25, 33, 52, 65 e 73. - **“Obblighi in caso di sinistro”** delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue:

- **momento di insorgenza del sinistro.** L'insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l'evento previsto dalle coperture assicurative;
- **modalità e termini per la denuncia del sinistro.** La denuncia deve essere presentata, per iscritto, **entro 3 giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui il Contraente ne abbia avuto la possibilità.** La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dalla documentazione di cui Artt. 9, 15, 25, 33, 52, 65 e 73. - **“Obblighi in caso di sinistro”** delle Condizioni di Assicurazione.

Con riferimento alla copertura Tutela legale, ai sensi dell'Art. 24. - **“Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia”**, ai fini dell'operatività della copertura, si precisa che:

- la controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 2 anni successivi all'ultima scadenza della Polizza ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo;
- il fatto generatore della controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
 - › dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - › trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- **spese per l'accertamento del danno.** Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all'indennizzo nonché quelle necessarie per il medico designato dalla parte, ai sensi degli Artt. 53 e 66. - **“Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato”** delle Condizioni di Assicurazione;
- **richiesta visita medica.** La visita medica può essere richiesta da Quadra, a sue spese, per la verifica del diritto all'indennizzo;

Avvertenza. La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da Quadra Assicurazioni S.p.A affidata a Inter Partner Assistance S.A. - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma - Tel. Numero Verde 800 088 644 (per chiamate dall'Italia) - Tel. +39 06 42 115 697 (per chiamate dall'estero), denominata anche AXA Assistance.

Avvertenza. La gestione del servizio di Tutela legale, di cui alle prestazioni previste dal contratto, è stata da Quadra Assicurazioni S.p.A affidata a Inter Partner Assistance S.A. - Via Bernardino Alimena, 111, 00173 Roma - Tel Numero Verde 800 088 644 (per le chiamate dall'Italia) - Tel. +39 06 42 115 697 (per chiamate dall'estero), attraverso AXA Assistance.

Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative indicati nell'“Avvertenza” di cui al punto 13. - **“Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo”** della lettera. C) **“Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami”**.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Quadra Assicurazioni S.p.A c.a. Ufficio Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma (Italia) - Fax +39 06 51 76 06 55 - e-mail reclami@quadra-assicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm> competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.


15. Arbitrato

Si rimanda al disposto degli Artt. 53 e 66. - **“Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato”** e 42. - **“Perizia contrattuale”**, per la risoluzione di eventuali controversie relative alle coperture oggetto della presente assicurazione.

Avvertenza. È possibile, in ogni caso, rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Nota. Ai sensi dell'art. 37 punto 2 del Reg. 35/2010 IVASS in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito www.quadra-assicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del fascicolo informativo non derivante da innovazioni normative.

Quadra è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.


Quadra Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Frédéric de Courtois

Data ultimo aggiornamento del presente documento 02/03/2015

Quadra Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Glossario

Per una corretta comprensione del Fascicolo informativo, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Avvertenza. Le definizioni contenute nel presente glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in *Corsivo*

Abitazione

L'abitazione ove l'Assicurato abbia residenza anagrafica, ovvero dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Addetti

I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, con contratto di lavoro ripartito, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.lgs. 10/09/2003 n. 276) i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, con contratto di lavoro di somministrazione, distaccati da altre aziende di cui al D.lgs. 10/09/2003 n. 276, di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi anche i corsisti, borsisti e gli stagisti.

All Risk

Si intende la copertura assicurativa che copre tutti i rischi, ad eccezione di quelli esplicitamente menzionati nelle esclusioni.

Armadio corazzato

Mobile in acciaio avente almeno le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti con mantello esterno ed interno in acciaio;
- nella porta, davanti le serrature, piastre di acciaio speciale intrapanabile;
- catenacci multipli manovrati da maniglia e bloccati da serrature di sicurezza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza

La garanzia assicurativa con la quale Quadra si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.

Assistenza stragiudiziale

Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Attività

L'attività aziendale svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, compresi i

punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.

AXA Assistance

Inter Partner Assistance S.A. - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma per la garanzia di Assistenza, Inter Partner Assistance S.A. per la garanzia di Tutela legale.

Bagaglio

I capi d'abbigliamento, gli articoli sportivi, gli articoli per l'igiene personale, il materiale foto-cine-ottico, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili /smartphones e, la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con se o indossa in viaggio.

Beneficiario

Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Bestiame

Bovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, api e relative arnie, struzzi. **Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti in batteria.**

Capitale assicurato

L'importo massimo che Quadra indennizza in caso di sinistro, riportato in Polizza.

Cassaforte a mobile

Quella con pareti e battenti in acciaio, di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Le casseforti a mobile con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete in laterizio.

Contenuto

Si intende:

- macchinari:** macchine, macchine agricole, impianti, attrezzi e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento o pesa; macchine anche agricole semoventi, mezzi di traino e di trasporto in genere, **non iscritti al P.R.A.**, al servizio dell'Assicurato,
- mobilio ed arredamento** compresi armadi di sicurezza e casseforti, oggetti di cancelleria e stampati e gli effetti domestici;
- apparecchiature:** elaboratori di processo e di

automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computer, minieleboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme non considerati immobili per natura e destinazione;

- d. **merci comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali:** materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, merci speciali e infiammabili nei quantitativi dichiarati in Polizza;
- e. **denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere;**
- f. **strumenti e supporti specifici:** schede, dischi, nastri, microfilm per calcolatori, per elaboratori elettronici e per macchine meccanografiche, disegni, documenti, registri, libri, pubblicazioni, modelli, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni, fotocolors.

Sono esclusi dalla definizione di contenuto: tabacchi, granaglie sullo stelo, tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole), gli alberi, boschi, frutti pendenti, foraggio e bestiame.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

Contributo Unificato

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23/12/1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/2002 n. 28, convertito in L. n° 91 del 10/05/2002.

Controversia

S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

Cose

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Danni

I danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Denaro e valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Dipendenze e/o pertinenze

Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato, in cui si trova l'azienda assicurata costituenti uffici, magazzini, depositi.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a. a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b. per azione meccanica o termica esplodono inclusi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile (incluse le dipendenze ed eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicata nell'ambito dell'azienda) o la parte di essa in cui si svolge l'attività dichiarata, contenente le cose assicurate, **escluso il valore dell'area**. Sono comprese le recinzioni, fissi, infissi, opere di fondazione od interrato, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, moquettes, rivestimenti, affreschi, cancelli, statue non aventi valore artistico, silos in muratura, cantine, serre e simili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alle quote di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. **Si intendono esclusi i capannoni pressostatici, tensostrutture, gli impianti fotovoltaici, i fabbricati in abbandono e quanto indicato alla voce Contenuto.**

Familiare

La persona legata da vincolo di parentela stabilmente convivente con l'Assicurato così come risultante dallo stato di famiglia.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (Copertina Mod. QUAD001/01; Nota Informativa Mod. QUAD001/02; Condizioni di Assicurazione Mod. QUAD001/03) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Fatto accidentale

Evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Fatto generatore

Relativamente alla copertura Tutela legale s'intende il fatto storico dal quale scaturisce la controversia.

Fatto illecito

È il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Fatturato

L'ammontare del fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori), dei singoli professionisti assicurati, riferito al periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno fiscale di riferimento.

Fissi ed infissi

Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Foraggio

Prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stramaglie e simili.

Franchigia

Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dall'indennizzo, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Fustelle farmaceutiche (Valore)

Si intende il credito che esse rappresentano, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, Quadra procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce Assistenza.

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc, nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Impianto di allarme antifurto

Impianto di allarme automatico antifurto con sirena installato da ditta registrata presso l'I.M.Q. oppure impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001-2000, installati da ditta qualificata.

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che generano corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico

Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

I.M.Q.

Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26/06/1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo

La somma dovuta da Quadra in caso di sinistro.

Inflammabili

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Interventi di tipo ambulatoriale

Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio "Day Surgery" e comunque diversi da quelli previsti nelle precedenti definizioni di interventi chirurgici e di interventi di tipo invasivo.

Invalidità permanente

Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

IPA

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma.

Lastre

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica

rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari.

Locale aziendale

Unità immobiliare ove il Contraente ha stabilito la Sede Legale o Sede Operativa delle attività professionali indicate in Polizza.

Macchine agricole

I veicoli semoventi o trainati destinati a servizi e lavorazioni meccanico-agrarie, **non iscritti al P.R.A.**

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Massimale

Importo massimo complessivo che Quadra si impegna a corrispondere per l'indennizzo del sinistro.

Merci speciali

Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - piume o piumino.

Mezzi di chiusura

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) dall'esterno, e difesa, per tutta la sua estensione, da:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- vetro antisfondamento.

Nucleo familiare

L'insieme delle persone legate da vincolo coniugale, di parentela o di fatto con l'Assicurato risultanti dallo stato di famiglia.

Paesi dell'Unione Europea

Per la copertura Tutela legale s'intendono gli Stati Membri dell'Unione Europea:

Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro,

Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

Perdita patrimoniale

Le somme per le quali l'Assicurato sia riconosciuto responsabile, nei confronti di clienti, in relazione all'esercizio dell'attività assicurata, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo di efficacia dell'assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del premio o quella indicata in polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione (Mod. QUAD001/04).

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Quadra.

Prestazione di assistenza

Il servizio in natura erogato all'Assicurato nel momento del bisogno, tramite AXA Assistance e finalizzato alla gestione dell'urgenza.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale Quadra risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

Quadra

Quadra Assicurazioni S.p.A.

Rapina

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo

Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.**

Serre

Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione

e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrato, fissi ed infissi, impianti ed attrezzature stabilmente installati nelle serre.

Settore

Insieme di differenti attività aziendali secondo caratteristiche comuni. Il settore di appartenenza relativo all'attività assicurata è riportato in Polizza.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro di Responsabilità Civile Professionale

La richiesta di risarcimento per danni e/o perdite patrimoniali per i quali è stata prestata l'assicurazione.

Sinistro di Tutela legale

L'insorgere della controversia.

Staff e/o collaboratori

Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'Assicurato nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto dell'assicurazione, in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario, collaboratore, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi o temporanei.

Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Via B. Alimena, n. 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, che in virtù di preesistente convenzione con Quadra provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Studio associato

Associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.

Telecontrollo

Insieme di strumenti a servizio dell'impianto fotovoltaico, costituito da:

- un sistema di raccolta dei dati che interroga ciclicamente gli inverter campionando i loro dati di funzionamento (Data Monitor)
- un sistema di raccolta dati centralizzato (Data Collector)
- un sistema di monitoraggio e reportistica accessibile tramite il web (Data Reporter).

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela legale

Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

Valore a nuovo

Si intende:

- a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area e tenuto conto delle tecniche costruttive del momento;
- b) per le apparecchiature e gli impianti: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Vetro antisfondamento

Quello costituito da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a 6 mm. oppure quello costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Visitatore/Consulente

S'intende la persona fisica presente presso i locali del Contraente di Polizza per una visita di lavoro o consulenza o prestazione d'opera, regolarmente registrata in fase di accoglienza.

Data ultimo aggiornamento del presente documento 02/03/2015

Quadra Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07931310960, Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., Tel.: +39 800184944, Fax: +39 06 51760445. Sito Internet: www.quadra-assicurazioni.it, e-mail: info@quadra-assicurazioni.it, PEC: quadra-assicurazioni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 20183 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Fax: +39 02 91971348. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento IVASS n. 155 del 18 novembre 2014. Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00179. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Polizza BNL Azienda Protetta

Condizioni di Assicurazione

Modello QUAD0001/03 Ed. 03/2015

Indice

Linea Professionale

SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 4

Art. 1.	Oggetto dell'assicurazione	4
	A. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività mediche	4
	B. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività liberali	5
	C. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività tecniche	7
Art. 2.	Inizio e termine della garanzia	10
Art. 3.	Garanzia Postuma	10
Art. 4.	Esclusioni	10
Art. 5.	Persone non considerate terzi	12
Art. 6.	Operatività della garanzia	12
Art. 7.	Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario	13
Art. 8.	Requisiti professionali	13
Art. 9.	Obblighi in caso di sinistro	13
Art. 10.	Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato	13

Linea Patrimonio

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE 14

Art. 11.	Oggetto dell'assicurazione	14
	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro	14
	B. Responsabilità Civile della proprietà	17
Art. 12.	Estensioni di garanzia per specifici settori	18
Art. 13.	Esclusioni	22
Art. 14.	Persone non considerate terzi	23
Art. 15.	Obblighi in caso di sinistro	23
Art. 16.	Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato	23

SEZIONE III - TUTELA LEGALE 24

Art. 17.	Oggetto dell'assicurazione	24
	A. Tutela legale	24
Art. 18.	Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	24
Art. 19.	Soggetti assicurati	24
Art. 20.	Prestazioni garantite	25
Art. 21.	Esclusioni	25
Art. 22.	Massimali e recupero delle somme	25
Art. 23.	Estensione territoriale	26
Art. 24.	Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia	26
Art. 25.	Obblighi in caso di sinistro	26
Art. 26.	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti	27
Art. 27.	Gestione del sinistro e libera scelta del legale	27

SEZIONE IV - INCENDIO 28

Art. 28.	Oggetto dell'assicurazione	28
	A. Fabbricato	28
	B. Contenuto	28
	C. Rischio locativo	32
Art. 29.	Condizioni particolari per la garanzia Incendio del contenuto sempre valide ed operanti	32
Art. 30.	Estensioni di garanzia per specifici settori	33

Art. 31.	Esclusioni	36
Art. 32.	Operatività della garanzia	36
Art. 33.	Obblighi in caso di sinistro	36
Art. 34.	Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio	37
Art. 35.	Determinazione dell'ammontare del danno per merci	37
Art. 36.	Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame, foraggio	37
Art. 37.	Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni	37
Art. 38.	Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale	38
Art. 39.	Determinazione dell'ammontare del danno per "strumenti e supporti specifici"	38
Art. 40.	Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo	38
Art. 41.	Assicurazione a Primo rischio assoluto	38
Art. 42.	Perizia contrattuale	38
Art. 43.	Mandato dei Periti	38
SEZIONE V - FURTO E RAPINA		39
Art. 44.	Oggetto dell'assicurazione	39
	A. Furto e rapina	39
Art. 45.	Condizioni particolari sempre valide ed operanti	39
Art. 46.	Estensioni di garanzia per specifici settori	40
Art. 47.	Limiti di indennizzo	42
Art. 48.	Esclusioni	42
Art. 49.	Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato	42
Art. 50.	Scoperti	42
Art. 51.	Mezzi di protezione e chiusura	43
Art. 52.	Obblighi in caso di sinistro	43
Art. 53.	Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato	43
Art. 54.	Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	44
Art. 55.	Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro	44
Art. 56.	Recupero delle cose rubate	44
Art. 57.	Titoli di credito	44
Art. 58.	Assicurazione presso diversi assicuratori	44
SEZIONE VI - ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE ALL RISKS		45
Art. 59.	Oggetto dell'assicurazione	45
	A. Elettronica e guasti macchine	45
Art. 60.	Esclusioni	46
Art. 61.	Mezzi di protezione e chiusura	47
Art. 62.	Cose di proprietà di terzi	47
Art. 63.	Conservazione delle cose assicurate	47
Art. 64.	Ispezione delle cose assicurate	47
Art. 65.	Obblighi in caso di sinistro	48
Art. 66.	Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato	48
Art. 67.	Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	49
Art. 68.	Assicurazione presso diversi assicuratori	49
Art. 69.	Rivalsa	49
SEZIONE VII - ENERGIE RINNOVABILI		50
Art. 70.	Oggetto dell'assicurazione	50
	A. Energie rinnovabili	50
Art. 71.	Limiti di indennizzo - franchigie e scoperti	50
Art. 72.	Esclusioni	51
Art. 73.	Obblighi in caso di sinistro	52
Art. 74.	Perizia contrattuale	52
Art. 75.	Mandato dei Periti	52
Art. 76.	Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All Risks	53
Art. 77.	Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti	53
Art. 78.	Assicurazione parziale	54

SEZIONE VIII - ASSISTENZA AI LOCALI **55**

Art. 79.	Oggetto dell'assicurazione	55
	A. Assistenza ai locali	55
Art. 80.	Esclusioni	57
Art. 81.	Operatività della garanzia	57
Art. 82.	Limitazione del servizio - Estensione territoriale	57
Art. 83.	Come attivare le prestazioni Assistenza	58

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE **59**

Art. 84.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	59
Art. 85.	Effetto, durata e disdetta del contratto	59
Art. 86.	Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza	59
Art. 87.	Modifiche dell'assicurazione	59
Art. 88.	Forma delle comunicazioni	59
Art. 89.	Aggravamento del rischio	59
Art. 90.	Diminuzione del rischio	59
Art. 91.	Esagerazione dolosa del danno	59
Art. 92.	Recesso in caso di sinistro	59
Art. 93.	Riduzione dei capitali assicurati	60
Art. 94.	Clausola di vincolo	60
Art. 95.	Cambiamento dell'ubicazione del rischio	60
Art. 96.	Validità territoriale	60
Art. 97.	Colpa grave	60
Art. 98.	Buona fede	60
Art. 99.	Cose di proprietà di terzi	60
Art. 100.	Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	60
Art. 101.	Oneri fiscali	60
Art. 102.	Altre assicurazioni	60
Art. 103.	Limite massimo dell'indennizzo	61
Art. 104.	Rischio coperto da più garanzie del medesimo contratto	61
Art. 105.	Foro competente	61
Art. 106.	Legge applicabile	61
Art. 107.	Rinvio alle norme di legge - Glossario	61
Art. 108.	Indicizzazione	61
Art. 109.	Gestione delle vertenze	61
Art. 110.	Ispezione	61

Linea Professionale

SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni *Sinistro* in *Garanzia*, un importo massimo rappresentato dal *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio:

A. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività mediche

Quadra si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *Danni* colposamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

nell'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in *Polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.**

Qualora la *Garanzia* venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra loro.

La Garanzia è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera. Resta garantita l'eventuale *Attività* professionale esercitata dall'*Assicurato* al di fuori dei *Paesi dell'Unione Europea*, a condizione che sia svolta a titolo di volontariato presso una qualsiasi organizzazione Non Profit.

Estensioni di Garanzia sempre valide e operanti

a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* per i *Danni* colposamente cagionati a terzi da personale dipendente, infermieristico e non, facenti parte dello studio medico professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso dei suoi dipendenti o di eventuali lavoratori parasubordinati adibiti alle sole mansioni impiegate.

b. Responsabilità per prestazioni professionali rese all'esterno dello studio

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* in occasione di visite domiciliari e prestazioni professionali effettuate all'esterno dei locali dello studio professionale comprese scuole, palestre, comunità, residenze per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per anziani e simili.

c. Acquisizione consenso informato

La copertura comprende la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* di cui all'Art 35. - **"Oggetto dell'assicurazione"**, nonché le *Perdite patrimoniali*, conseguenti ai vizi di acquisizione del consenso informato al paziente per:

- la diagnosi e cura;
- la somministrazione di farmaci sperimentati ma non ancora commercializzati;
- la redazione di bollettini medici.

Qualora si tratti di minori o di incapaci, la copertura è operante a condizione che il consenso sia stato espresso dal/dai genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o rappresentante legale.

d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali dei pazienti, purché conseguenti ad atti colposi.

Inoltre la copertura è operante per i *Danni* patrimoniali che derivino dalla volontaria rivelazione di referti, denunce etc., per l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche se con rifiuto dell'interessato, a condizione che l'*Assicurato* abbia ottenuto l'autorizzazione alla diffusione delle informazioni dal Garante per la protezione dei dati personali.

La copertura è prestata sino ad € 100.000,00 per Sinistro e verrà applicato uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

e. Responsabilità per utilizzo di apparecchiature e strumenti medicali

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i *Danni* conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici.

f. Responsabilità per interventi di primo soccorso

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i *Danni* conseguenti agli interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale, compresa l'Attività svolta in caso di catastrofe, calamità o di epidemia, su disposizione delle autorità competenti, anche quando la professione sanitaria dichiarata in *Polizza* non preveda l'esercizio della chirurgia.

g. Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta)

La *Garanzia* è operante per i *Danni* cagionati a terzi direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque *Malattia* collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori che derivino da mutazioni o variazioni di qualunque genere derivanti da queste;
- al virus C e Delta.

La copertura è prestata sino ad € 250.000,00 per Sinistro.

h. Responsabilità per servizio di guardia medica

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per servizio di guardia medica (o *Attività* di medico di continuità assistenziale convenzionato con il SSN art. 8 comma 1 D.Lgs. 502/92).

i. Responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i *Danni* conseguenti agli *Interventi chirurgici di tipo ambulatoriale* eseguiti sulla cute esclusivamente per mezzo di anestesia topica o locale, compresi eventuali *Danni* conseguenti di natura estetica e fisiognomica. Si intendono compresi anche gli *Interventi chirurgici ambulatoriali* o domiciliari di primo soccorso svolti dall'Assicurato in stato di necessità e urgenza in virtù dell'obbligo deontologico professionale.

j. Responsabilità per volontariato

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da *Attività* di volontariato (escluso il servizio di pronto soccorso).

k. Responsabilità per sostituzioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da sostituzioni temporanee regolarmente documentate di altro medico presso ambulatori medici/centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili, residenze per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per anziani.

l. Responsabilità per compilazione di referti e cartelle cliniche

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dai *Danni* riconducibili a non corretta o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche.

m. Responsabilità per Attività di divulgazione scientifica e docenza

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da *Attività* di divulgazione scientifica o libero docenza.

B. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività liberali

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi derivanti dall'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della professione indicata in *Polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.**

L'assicurazione è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Qualora il *Contraente* sia uno *Studio associato*, la *Garanzia* verrà prestata separatamente per ciascuno degli associati indicati in *Polizza*, fino alla concorrenza del *Massimale* prescelto da ciascuno di essi, con l'esclusione del cumulo degli stessi.

Laddove non diversamente specificato, la Garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.000,00 per ogni Sinistro, salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici.

Estensioni di Garanzia sempre valide e operanti

a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi da personale dipendente o da membri del suo *Staff e/o Collaboratori* facenti parte dello studio professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o da un membro del suo *Staff e/o Collaboratore*.

b. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato.

La presente estensione è prestata sino al 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

c. Responsabilità per deterioramento di atti, documenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore e non soggetti ad ammortamento o sostituzione, purché non derivanti da *Furto, Rapina o Incendio*.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, purché conseguenti ad atti colposi.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

e. Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

f. Responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dalla libera docenza e dalle pubblicazioni.

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

g. Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale

La *Garanzia* è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'espletamento dell'Attività svolta presso Centri autorizzati di assistenza fiscale - CAAF.

La presente estensione è prestata sino al 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.

Estensione per società di servizi contabili EDP

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'uso di sistemi di elaborazione elettronica per l'Attività di elaborazione dei dati dei propri clienti.

La presente estensione è operante solo nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario o posseda una quota della società di servizi o EDP.

L'estensione non comprende i Danni patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.

Quadra rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell'art. 1916 c.c. qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risarcimento a carico dell'Assicurato.

Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

La *Garanzia* è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi in conseguenza degli incarichi assunti in qualità di *Consulente* ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Estensione per Attività di sindaco

A parziale deroga del punto 29 dell'Art. 4 - "Esclusioni", qualora venga svolta l'Attività di sindaco **nei limiti previsti dalla Polizza**, la *Garanzia* comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'Attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

La Garanzia comprende anche la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione come previsto dall'art. 2386 c.c., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei dipendenti previsti dall'art. 2403 bis c.c. Sono escluse dalla copertura:

- Le richieste di risarcimento relative a società o enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali;
- L'Attività svolta per istituti finanziari, banche e assicurazioni, società ed enti in borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.

La presente estensione di *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a *Quadra* durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della *Polizza*.

La presente estensione è prestata sino ad € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci

A parziale deroga del punto 28 dell'Art 4 - "Esclusioni", qualora venga svolta l'Attività di revisione nei limiti della Polizza, la Garanzia comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'Attività svolta nell'ambito di incarichi di revisore legale o di certificazione di bilanci, in società o enti diversi da società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31/03/1975) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.

La Garanzia non vale per Attività svolta per istituti finanziari, banche assicurazioni, società ed enti in Borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.

La presente estensione di Garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Quadra durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della presente Polizza.

La presente estensione è prestata sino ad € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

C. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività tecniche

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *Danni* colposamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

nell'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in *Polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.**

Relativamente alle *Perdite patrimoniali*, anche se relative a più estensioni di Garanzia, la copertura è prestata con un limite di Indennizzo pari ad 1/3 del *Massimale* di *Polizza* con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, salvo i casi in cui sono previsti limiti di Indennizzo specifici.

La Garanzia comprende le costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, impianti di servizi generali interni a stabilimenti o costruzioni civili nonché reti di distribuzione acque o fognarie in ambito urbano, il cui costo complessivo della singola opera, o della parte dell'opera oggetto della prestazione professionale dell'Assicurato, non sia superiore a € 5.000.000,00.

Sono escluse dalla garanzia le seguenti opere:

- subacquee, portuali, aeroportuali e di navigazione interna;
- impianti telefonici;
- funicolari;
- di depurazione;
- eolici;
- chimici e petrolchimici;
- off shore;
- centrali di produzione di energia;
- strade ferrate, ferrovie, funivie, ponti, gallerie, tunnel;
- dighe, invasi e bacini;
- miniere;
- veicoli, aeromobili e natanti.

La Garanzia è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Qualora il *Contraente* sia uno *Studio associato*, la *Garanzia* verrà prestata separatamente per ciascuno degli associati indicati in *Polizza*, fino alla concorrenza del *Massimale* prescelto da ciascuno di essi, **con l'esclusione del cumulo degli stessi.**

La Garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.000,00 per ogni Sinistro per Danni a cose e per Perdite patrimoniali, salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici.

Estensioni di Garanzia sempre valide e operanti

a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da fatto colposo cagionato a terzi dal personale dipendente o da membri del suo *Staff e/o Collaboratori* facenti parte dello studio professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o da un membro del suo *Staff e/o Collaboratore*.

- b. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni**
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a multe, ammende e sanzioni, diverse da quelle tributarie, inflitte ai clienti dell'Assicurato.
La presente estensione è prestata sino al 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.
- c. Responsabilità per deterioramento di atti, documenti**
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore e non soggetti ad ammortamento o sostituzione, purché non derivanti da *Furto, Rapina o Incendio*.
La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.
- d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)**
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, purché conseguenti ad atti colposi.
La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.
- e. Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi**
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti.
La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.
- f. Responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni**
La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dalla libera docenza e dalle pubblicazioni.
La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo.
- g. Danni alle colture, prodotti agricoli e animali**
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* alle colture, prodotti agricoli e animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato.
La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo
- h. Responsabilità connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali**
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali.
La presente estensione è prestata sino ad € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
- i. Responsabilità connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni Tributarie**
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'assistenza innanzi alle Commissioni Tributarie, **con esclusione delle sanzioni tributarie.**
La presente estensione è prestata sino ad € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
- j. Responsabilità per Danni da inquinamento accidentale**
A parziale deroga del punto 4 dell'Art. 4. - **"Esclusioni"**, si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture progettate o dirette dall'Assicurato nonché da impianti, condutture e attrezzature dei locali destinati a studio professionale.
La presente estensione è prestata sino ad € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
- k. Responsabilità per Consulenza ambientale**
Si intende compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dall'Attività di consulenza in materia di ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), **fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.**
- l. Responsabilità per Certificatore energetico**
Si intende compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante nell'espletamento dell'Attività svolta in qualità di Certificatore Energetico, in applicazione del D.Lgs. 192/2005, del D.Lgs. 311/2006 e successive modificazioni.

Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità

A parziale deroga del punto 52 dell'Art. 4. - **"Esclusioni"**, la *Garanzia* è estesa alle *Perdite patrimoniali* conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità. Questa specifica estensione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della *Garanzia* e relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Oltre a quanto previsto dall'Art. 4. - "Esclusioni", la Garanzia non vale per le Perdite patrimoniali relative a:

- a) opere realizzate in difformità della specifica concessione edilizia;**
- b) contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell'ambito delle "regolazioni di violazioni edilizie";**
- c) volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.**

Estensione per società di servizi EDP

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'uso di sistemi di elaborazione elettronica per l'Attività di elaborazione dei dati dei propri clienti.

La presente estensione è operante solo nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario o posseda una quota della società di servizi o EDP.

L'estensione non comprende le Perdite patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.

Quadra rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell'art. 1916 c.c qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risarcimento a carico dell'Assicurato.

Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

A parziale deroga dei punti 59 e 60 dell'Art. 4. - **"Esclusioni"**, la *Garanzia* si intende alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* e le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionati a terzi in conseguenza degli incarichi assunti in qualità di Consulente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori

A parziale deroga dei punti 59 e 60 dell'Art. 4. - **"Esclusioni"**, la *Garanzia* si intende estesa ai *Danni* e alle *Perdite patrimoniali* per l'Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere indicate nell'Art. 1 - **"Oggetto dell'assicurazione"**, svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La *Garanzia* vale per gli incarichi assunti dall'Assicurato successivamente alla data di effetto della *Polizza* e sempre che l'Assicurato possieda i requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Relativamente alle *Perdite patrimoniali*, la presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Estensione ai *Danni* da interruzione o sospensione di Attività

A parziale deroga del punto 66 dell'Art. 4. - **"Esclusioni"**, la *Garanzia* comprende i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di Attività di qualsiasi genere e di servizi, purché conseguenti a *Danni* indennizzabili a termini di *Polizza*.

Restano comunque esclusi i *Danni* da interruzione o sospensione di Attività per i rischi di cui all'estensione "Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori" relativi alle opere svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008" e dall'estensione "Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera".

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Estensione ai *Danni* alle opere

A parziale deroga del punto 54 dell'Art. 4. - **"Esclusioni"**, la *Garanzia* si intende estesa ai *Danni* direttamente causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, da uno dei seguenti eventi:

- 1) rovina totale o parziale delle opere;
- 2) rovina e gravi difetti di parti che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera e/o il suo utilizzo.

Per i *Danni* direttamente causati alle opere, fermo il Massimale stabilito in *Polizza*, la *Garanzia* è prestata con lo Scoperto del 20% dell'importo di ogni *Sinistro* con il minimo di € 15.000,00.

A parziale deroga del punto 51 dell'Art. 4. - **"Esclusioni"**, sono compresi i *Danni* direttamente causati alle opere verificatisi in occasione di maremoti, terremoti o altri movimenti tellurici, a condizione che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici.

La *Garanzia* comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o parti di essa, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso a *Quadra*.

La *Garanzia* di cui alla presente estensione, non è comunque operante per i *Danni* cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo, per le quali i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipula della presente *Polizza*, fatta eccezione per le opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata da *Quadra* con precedenti polizze per lo stesso rischio.

Estensione per inidoneità dell'opera

A parziale deroga del punto 55 dell'Art. 4. - **"Esclusioni"**, la *Garanzia* relativa all'Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate ai committenti in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata.

La *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti delle opere progettate o dirette manifestatisi e riscontrati dopo la loro ultimazione, **ma non successivamente al collaudo e comunque non oltre un anno dall'ultimazione.**

Per ultimazione si intende in ogni caso la consegna anche provvisoria dell'opera al committente, ovvero l'uso della stessa secondo destinazione.

La *Garanzia* comprende i costi sostenuti dal committente per la demolizione e/o rimozione dell'opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto nonché quelli per la relativa riprogettazione e rifacimento dell'opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto. **Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuali migliorie dell'opera.**

La presente estensione è prestata sino al 10% del Massimale di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo con uno Scoperto a carico dell'Assicurato pari al 25% dell'importo di ciascun *Sinistro* con il minimo di € 15.000,00.

I seguenti articoli si intendono validi e operanti per tutta la Sezione I - Responsabilità Civile professionale.

Art. 2. - Inizio e termine della garanzia

La *Garanzia* opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato* nel corso del *Periodo di efficacia dell'assicurazione*, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedenti la data di effetto della presente *Garanzia*.

Nel caso in cui l'*Assicurato* avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con *Quadra* nei 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, la *Garanzia* si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze con esclusione di qualsiasi cumulo di *Massimale* e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

Art. 3. - Garanzia Postuma

In caso di cessazione volontaria dell'*Attività* professionale o di decesso dell'*Assicurato*:

- il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso;
- in caso di *Sinistri* denunciati a *Quadra* nei 2 anni successivi alla data di cessazione del contratto, l'assicurazione è valida nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente *Garanzia*.

La *Garanzia* è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* di *Polizza*, che costituisce il limite di esposizione per tutti i *Sinistri* denunciati nel biennio.

Art. 4. - Esclusioni

Sono esclusi le *Perdite patrimoniali* e i *Danni*:

1. a Cose o animali che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; per i medici veterinari sono tuttavia compresi i *Danni* subiti da animali in cura, rimanendo esclusi comunque i *Danni* derivanti da mancato esito della cura;
2. derivanti dalla detenzione di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i *Danni* che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, fermo restando quanto previsto dall'estensione di *Garanzia* e. "Responsabilità per utilizzo apparecchiature e strumenti medicali";
3. di e da *Furto*, *Rapina* e quelli a Cose altrui derivanti da *Incendio* di Cose dell'*Assicurato* o da lui detenute;
4. conseguenti ad inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria o del suolo comunque cagionato o conseguenti a danno ambientale, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto alla lettera j. "Responsabilità per *Danni* da inquinamento accidentale";
5. da amianto;
6. da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
7. derivante dalla conduzione e dalla proprietà dello studio;
8. conseguenti a frode e atto doloso posto in essere dall'*Assicurato*;
9. derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
10. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
11. derivanti da una *Attività* professionale diversa da quella indicata in *Polizza*.

Relativamente alla *Garanzia* Responsabilità Civile professionale per attività mediche, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, *Quadra* inoltre non indennizza i *Danni*:

12. derivanti dall'*Attività* di primario (dirigente di II livello), direttore generale, sanitario o amministrativo in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata e clinica universitaria;
13. relativamente al medico di base l'*Attività* svolta in qualità di specialista, diversa da quella specificata in *Polizza*, salvi gli interventi d'urgenza;
14. da *Interventi chirurgici* ed *Interventi di tipo Invasivo*, salvo quanto previsto alle estensione di *Garanzia* i. "Responsabilità per *Interventi di tipo ambulatoriale*" ed f. "Responsabilità per interventi di primo soccorso";
15. derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;
16. derivanti dall'*Attività* di ricerca e di sperimentazione clinica;
17. derivanti dallo svolgimento delle *Attività* di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
18. e le *Perdite patrimoniali* derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato per *Interventi chirurgici*;
19. di natura estetica e fisionomica, salvo quanto disposto dall'estensione di *Garanzia* i. "Responsabilità per *Interventi di tipo ambulatoriale*";
20. derivanti da operazioni di medicina e/o chirurgia estetica che non siano conseguenti ad interventi di chirurgia restauratrice di cicatrici post-operatorie;
21. conseguenti ad interventi di implantologia;
22. cagionati in conseguenza allo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria presso stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni;
23. e le perdite pecuniarie derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni;

24. derivanti da interventi di “medicina d’urgenza” e pronto soccorso, al di fuori dei casi contemplati dall’estensione f. “Responsabilità per interventi di primo soccorso” e h. “Responsabilità per servizio di guardia medica”;
25. derivanti da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
26. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti e usi che regolano l’Attività assicurata;
27. connessi con qualsiasi Attività inerenti la pratica dell’eutanasia.

Relativamente alla *Garanzia* Responsabilità Civile professionale per attività liberali, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, *Quadra* non indennizza le *Perdite patrimoniali* e i *Danni*:

28. derivanti da Responsabilità Civile dell’Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/03/1975 n. 136) e di società soggette per legge all’obbligo della certificazione e per l’Attività di revisore contabile in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e di investimento e di società per azioni quotate in borsa, salvo quanto indicato nell’ “Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci”;
29. derivanti dall’Attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di amministratore (compresa l’Attività di direttore generale o di consigliere di amministrazione o membro del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, ecc.) o di sindaco di società o di enti, salvo quanto indicato nell’ “Estensione per Attività di sindaco”;
30. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di *Denaro*, preziosi, titoli al portatore;
31. per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento;
32. derivanti da carenze dell’hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà e uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell’hardware o del software, salvo quanto previsto all’ “Estensione per società di servizi contabili EDP”;
33. derivanti da predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi per oggetto titoli di emittenti quotate contenenti previsioni sull’andamento futuro che fornisco in modo esplicito od implicito un consiglio di investimento;
34. derivanti dall’Attività svolta dall’Assicurato in qualità di:
 - curatore fallimentare nelle procedure di fallimento;
 - commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
 - commissario straordinario ex D.Lgs.n° 270/1999 e/o D.L. 347/2003 e successive modificazioni;
 - custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
35. derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni previste in materia di “antiriciclaggio” (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e le relative sanzioni;
36. derivanti da multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
37. conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi *Premi*;
38. per le richieste di risarcimento derivanti dall’Attività indicata in *Polizza* se esercitata in connessione o commissionata all’Assicurato da un’impresa facente capo direttamente o indirettamente allo stesso, *salvo quanto previsto dalla* “Estensione per società di servizi EDP”;
39. inerenti l’Attività svolta dall’Assicurato in qualità di amministratore e/o comunque gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti simili di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
40. inerenti l’Attività svolta dall’Assicurato in qualità di amministratore di stabili;
41. inerenti l’Attività svolta dall’Assicurato in qualità di mediatore nelle conciliazioni di controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 28/2010 del D.M. 180/2010 e successive modificazioni;
42. inerenti l’Attività svolta dall’Assicurato in qualità di arbitro ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.;
43. direttamente o indirettamente causati dall’insolvenza o dal fallimento dell’Assicurato;
44. derivanti dall’apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero), dall’asseverazione per gli studi di settore, dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante) e da certificazione formale dell’esistenza di crediti IVA per la compensazione orizzontale (c.d. visto leggero) ex art. 10 comma 7 della legge n. 102/2009 (salvo se prevista con patto speciale allegato in *Polizza*);
45. inerenti l’Attività svolta dall’Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell’ambito di tali enti;
46. derivanti dall’Attività di membro dell’organo di vigilanza di un’azienda ed altre Attività simili svolte ai sensi dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
47. conseguenti all’Attività svolta in proprio dai dipendenti;
48. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
49. derivanti da campi elettromagnetici;
50. derivanti dall’inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall’Assicurato, salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile per la perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o *Garanzie*.

Relativamente alla **Garanzia Responsabilità Civile professionale per Attività tecniche**, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, **Quadra non indennizza le Perdite patrimoniali e i Danni**:

51. verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, salvo i **Danni** corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'**Assicurato** nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici;
52. conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, salvo quanto previsto all' "Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità";
53. derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
54. alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori, salvo quanto previsto all' "Estensione Danni alle opere";
55. derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate, salvo quanto previsto all' "Estensione per inidoneità dell'opera";
56. subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
57. conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi **Premi**;
58. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** non direttamente derivantegli dalla legge;
59. derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili", salvo quanto previsto all' "Estensione al D.Lgs 81/2008 – Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro" e all'"Estensione al D.Lgs 81/2008 – Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
60. riconducibili ad Attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica e ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto all'"Estensione al D.lgs 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro" e all' "Estensione al D.lgs 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
61. derivanti dall'**Attività** svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società o enti oppure derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;
62. riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della legge 109/1994 (cosiddetta "Legge Merloni") e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.Lgs. 163/2006);
63. derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà e uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software, salvo quanto previsto all' "Estensione per società di servizi contabili EDP";
64. derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;
65. conseguenti a lavori eseguiti da imprese dell'**Assicurato** o di cui l'**Assicurato** o i soggetti indicati all'Art. 5 - "Persone non considerate terzi", sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;
66. conseguenti ad interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, salvo quanto previsto alla "Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di **Attività**";
67. derivanti da contratti nei quali l'**Assicurato** agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
68. derivanti dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte o per conto dell'**Assicurato** di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica;
69. conseguenti all'**Attività** di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad un atto illecito commesso dall'**Assicurato**.

Art. 5. - **Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

- le persone cui compete la qualifica di **Assicurato**;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- i dipendenti dell'**Assicurato**, che subiscano il **Danno** in occasione di lavoro;
- se l'**Assicurato** non è una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata;
- le società o enti che - rispetto all'**Assicurato** - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 6. - **Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata sulla base delle "Dichiarazioni del **Contraente**":

- che negli ultimi 5 anni non sono state avanzate richieste di risarcimento contro l'**Assicurato** e/o soci passati e/o presenti e/o qualsiasi membro dello **Staff** passato e/o presente;
- di non essere a conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente **Polizza**.

Qualora l'Assicurato eserciti la sua Attività in qualità di lavoratore subordinato, in presenza della Polizza di responsabilità professionale stipulata dal datore di lavoro, la presente copertura assicurativa opera, come assicurazione di secondo rischio, solo in eccesso al Massimale da questa previsto, ferma l'operatività per l'eventuale azione di rivalsa esercitata dal datore di lavoro nei confronti dell'Assicurato. Tuttavia, in caso di non operatività di tale altra copertura assicurativa, la presente Garanzia si intenderà operante a *Primo rischio assoluto*.

Art. 7. - **Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario**

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, Quadra risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

L'assicurazione è operante anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite direttamente dall'ente o istituto ospedaliero/sanitario presso il quale l'Assicurato svolge la propria Attività professionale o svolte dall'assicuratore di tale ente o istituto ospedaliero/sanitario.

Art. 8. - **Requisiti professionali**

La validità della Garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti allo studio, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'Attività da essi svolta.

Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, l'assicurazione non è operante. Questa riprenderà ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reinscrizione, purché l'Assicurato/Contraente sia in regola con il pagamento del Premio.

Art. 9. - **Obblighi in caso di sinistro**

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta Quadra, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 10. - **Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato**

Il Premio della Garanzia Responsabilità Civile professionale per Attività liberali e Attività tecniche è determinato sulla base delle seguenti fasce di Fatturato dichiarate dal Contraente in Polizza:

- a. Fascia di Fatturato dell'esercizio precedente quello della stipula della Polizza;
- b. Fascia di Fatturato stimato per l'esercizio in corso.

Se al momento del Sinistro il Fatturato annuo risultasse superiore alla fascia maggiore tra quelle indicate ai punti a. e b., si applicherà quanto previsto dagli art. 1892 o 1893 c.c.

Quadra ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Linea Patrimonio

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 11. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni *Sinistro* in *Garanzia*, un importo massimo rappresentato dal *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Massimale* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro

1. Responsabilità Civile dell'attività

Quadra si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di *Danni* involontariamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'*Attività* indicata in *Polizza*.

La copertura vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i *Familiari* coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidate loro dall'*Assicurato*.

Qualora la *Garanzia* venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra loro.

La *Garanzia* opera nel mondo intero esclusi USA e Canada.

La Responsabilità Civile dell'attività è prestata con una *Franchigia* fissa per *Danni* a Cose pari ad € 250,00 salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

Relativamente alla categoria Edile del settore Industria e Artigianato le *Garanzie* sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* di € 1.500,00 per ogni *Sinistro* con *Danni* a Cose, salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 13. - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

a. Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da lavoratori non dipendenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile che - a qualunque titolo - ricada sull'*Assicurato* per *Danni* cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale eccezionalmente, in forma assolutamente episodica, per l'espletamento dell'*Attività* oggetto dell'assicurazione. **La copertura è prestata a condizione che il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.**

b. Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da cessione di lavori in subappalto

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'*Assicurato* per i *Danni* cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (compresi i loro dipendenti), mentre eseguono i lavori per conto dell'*Assicurato*. **La copertura è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'*Attività* descritta in *Polizza* e non superino complessivamente il 20% del *Fatturato* dell'intera *Attività* dell'*Assicurato* e che essi siano confermati da un regolare contratto di subappalto, in linea con il contratto dell'ente appaltante.**

c. Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, *Attività* dopolavoristiche

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'*Assicurato* per i *Danni* derivanti dalla sua partecipazione a mostre, fiere, sfilate di moda, mercati ed esposizioni, *Attività* dopolavoristiche, nonché l'organizzazione di visite all'impresa e dimostrazione di prodotti, compreso il rischio derivante dalle operazioni di allestimento e rimozione degli stands.

Si intende compresa, altresì, la partecipazione dell'*Assicurato* a corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi, seminari, gite aziendali, *Attività* dopolavoristiche e ricreative.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 20%, un minimo di € 1.500,00.

d. Lavori eseguiti presso terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i *Danni* che egli stesso può cagionare alle Cose trovantesi presso i locali di terzi ove esegue lavori di installazione, montaggio, posa in opera o di edilizia in genere, rientranti nell'Attività indicata in Polizza, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

Sono esclusi i Danni:

- alle Cose sulle quali si eseguono i lavori e alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione;
- alle Cose che per peso e per volume possono essere rimosse;
- alle Cose altrui derivanti da *Incendio, Esplosione o Scoppio* di Cose dell'Assicurato o da questi detenute.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno Scoperto del 20%, un minimo di € 1.500,00 e un limite di Indennizzo di € 150.000,00 per *Sinistro*.

e. Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i *Danni*:

- alle Cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico, sempre che i *Danni* in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- alle Cose di terzi movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o di terzi;
- alle Cose trasportate o rimorchiate, **con esclusione dei danni causati ai veicoli sui quali o dai quali dette Cose venivano caricate o scaricate.**

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno Scoperto del 10%, un minimo di € 500,00 e un limite di Indennizzo di € 10.000,00 per *Sinistro*.

f. Committenza auto

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c., per *Danni* involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi - muniti di regolare patente di abilitazione - alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché questi non siano di proprietà dell'Assicurato o a lui intestati al P.R.A., né in usufrutto o in locazione allo stesso.** Sono inclusi i *Danni* cagionati alle persone trasportate.

La Garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed in particolare dopo l'esaurimento del massimale previsto dall'assicurazione della R.C.A. obbligatoria, che opera come assicurazione di primo rischio.

La copertura è operante solo sul territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

g. Danni a veicoli nei parcheggi aziendali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* - **esclusi quelli da Furto e Incendio** - arrecati a veicoli di terzi e/o degli *Addetti*, in sosta in appositi spazi nell'ambito dell'azienda. **Sono esclusi i Danni cagionati alle Cose trovantesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.**

h. Danni da interruzione di esercizio

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di *Attività* industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.**

Per ogni *Sinistro* detta copertura è prestata con uno Scoperto del 10%, un minimo di € 250,00 e un limite di Indennizzo di € 50.000,00 per *Sinistro*.

i. Errato trattamento dei dati personali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi delle Norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei relativi dati personali, **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e voluto.**

j. Inquinamento accidentale

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo causati da rotture accidentali degli impianti termici e tecnici dei *Fabbricati* nei quali viene svolta l'Attività assicurata, **fatta esclusione per quelle dovute a vetustà e mancata manutenzione.**

Vanno considerati esclusi i Danni, dovuti a qualsiasi altra causa, che generino:

- inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno Scoperto del 10%, un minimo di € 2.500,00 e un limite di Indennizzo di € 25.000,00 per *Sinistro* e di € 250.000,00 per anno assicurativo.

k. Proprietà e uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, dall'uso e dalla manutenzione di insegne, luminose e non, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni regolarmente installati sul territorio italiano e destinati ad individuare o pubblicizzare l'azienda assicurata.

Sono esclusi i **Danni alle opere e alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i Danni dovuti all'installazione degli stessi.**

l. Possesso e uso di armi da parte del titolare dell'azienda

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* involontariamente e accidentalmente arrecati a terzi conseguenti all'utilizzo di armi legittimamente detenute secondo le disposizioni legislative vigenti, **esclusivamente per la difesa personale. L'Attività venatoria si intende esclusa.**

La copertura è prestata con un limite di Indennizzo pari ad € 100.000,00 per Sinistro.

m. Detenzione di cani da guardia

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla detenzione, a norma di legge, di cani da guardia nell'ambito dei *Fabbricati* e delle aree in uso all'azienda assicurata.

n. Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, Consulenti e professionisti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni*, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., subiti da:

- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'Assicurato o che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i *Consulenti amministrativi* tecnici, Legali ed altri liberi professionisti in genere;
- i titolari e i dipendenti delle ditte alle quali l'Assicurato abbia affidato lavori in subappalto, mentre eseguono i lavori stessi. La presente estensione di garanzia è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 20% del fatturato dell'intera attività dell'Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, *Quadra* risponderà del danno in proporzione al minor premio percepito.

o. Responsabilità Civile per Danni da Incendio

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* materiali e diretti causati alle Cose di terzi, da *Incendio, Esplosione, Implosione* e *Scoppio* non causato da ordigni esplosivi, del fabbricato ove si svolge l'Attività descritta in *Polizza* e del relativo *Contenuto* di proprietà dell'Assicurato.

La copertura è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con una Franchigia pari ad € 1.000,00.

Sono compresi i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di *Attività* industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, conseguenti a *Sinistri* indennizzabili a termini di *Polizza*. Relativamente ai *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 1.000,00 ed in nessun caso Quadra pagherà, per singolo Sinistro, somma superiore a € 50.000,00.**

p. Servizio di sorveglianza armata effettuato in proprio anche con guardiani

q. Responsabilità civile per i Danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

a) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, **purché in regola, al momento del Sinistro**, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e dell'art. 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 e successive modificazioni (azioni di regresso INAIL), per gli *Infortuni* sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto - conformemente al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 - addetti alle *Attività* dichiarate in *Polizza*;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *Danni* non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata **un'Invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n.38.**

Qualora l'Assicurato, al momento del *Sinistro*, non risultasse in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL in relazione ai lavoratori identificati al punto 1) che abbiano subito un *Infortunio* sul lavoro, la copertura si considera comunque **operante a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.**

b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di *Danni* cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a progetto, non soggetti all'obbligo

di assicurazione INAIL addetti alle *Attività* per le quali è prestata l'assicurazione, per morte o per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata una **Invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38.**

c) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276
Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di *Danni* cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata una **Invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi D.Lgs. 23/02/2000 n. 38.** La *Garanzia* opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276. La *Garanzia* vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

La *Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro* vale anche per azioni di regresso esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222.

Estensione alle Malattie professionali

La *Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro* di cui al presente articolo è estesa al rischio delle *Malattie* professionali tabellate indennizzate dall'INAIL e delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le *Malattie* siano insorte durante il periodo dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

L'estensione non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia* professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le *Malattie* professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti Legali dell'azienda;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del *Danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti Legali dell'impresa;La presente esclusione, riportata al punto 2) della presente clausola, cessa di avere effetto per i *Danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3) per le *Malattie* professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per l'asbestosi, la silicosi e l'AIDS.

Quadra ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme relative alla denuncia dei *Sinistri*, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a *Quadra* l'insorgenza di una *Malattia* professionale rientrante nella *Garanzia* e di far seguito, con la massima tempestività, con l'invio di notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La copertura si intende prestata fino a concorrenza del 50% del *Massimale* assicurato per la *Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro*. Tale *Massimale* rappresenta la massima esposizione di *Quadra* per uno o più *Sinistri* anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della *Polizza*, anche se originati dal medesimo tipo di *Malattia* professionale manifestatasi.

B. Responsabilità Civile della proprietà

Quadra garantisce l'Assicurato, per i *Danni* a terzi derivanti dalla proprietà dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*. A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 13. - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. *Danni* derivanti dallo spargimento d'acqua, **solo se conseguenti a rottura accidentale**, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento **sono esclusi i Danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;**
2. committenza di lavori di *Manutenzione ordinaria* o straordinaria (con esclusione di quelli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, già D.Lgs. n. 494/1996) e per l'esecuzione in proprio di lavori di *Manutenzione ordinaria*, purché relativi a *Fabbricati* pertinenti l'*Attività* dichiarata in *Polizza*.
3. *Danni* derivanti dalla proprietà dell'*Impianto fotovoltaico* e solare termico;
4. *Danni* causati alle Cose di terzi da *Incendio* come disciplinato al punto o. "Responsabilità Civile per *Danni* da *Incendio*" della *Responsabilità Civile dell'attività* di cui all'Art. 11. - "Oggetto dell'assicurazione".

Laddove non diversamente specificato, la *Garanzia* è prestata con una *Franchigia* per *Danni* a Cose pari ad € 250,00.

Art. 12. - Estensioni di garanzia per specifici settori

Relativamente alla **Responsabilità Civile dell'attività** di cui all'Art. 11. - "Oggetto dell'assicurazione", le presenti estensioni sono sempre valide e operanti per ciascun Settore di appartenenza, riportato in Polizza:

a. Settore Agricoltura

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore agricoltura (compresa Attività di agriturismo), la **Responsabilità Civile** comprende:

1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'Assicurato e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'azienda agricola o dell'agriturismo ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati, **sempre che i Danni si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. Sono esclusi i Danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.**

2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'agriturismo ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate, consegnate o non consegnate.

Sono esclusi i Danni:

- **cagionati da bruciate per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;**
- **a Cose contenute in veicoli e natanti;**
- **ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.**

La copertura è prestata con un limite di Indennizzo pari ad € 50.000,00 per anno assicurativo, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle Cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.

3. Proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'agriturismo quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di attività sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dalla didattica finalizzata all'apprendimento delle attività dell'agricoltore. È compresa l'attività di equitazione **ad esclusione dei Danni subiti dai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.**

Si intendono esclusi i Danni cagionati da Incendio e da bruciate per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'azienda agricola o agrituristica, *Quadra* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo *Nucleo Familiare* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- la conduzione dell'immobile abitato;
- la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
- la proprietà e l'uso di biciclette (**escluse quelle elettriche**), o velocipedi in genere, compreso l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati, sempre che detti carrelli risultino pertinenti all'Attività assicurata e alloggiati in appositi spazi con uso di moneta per il loro utilizzo;
- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore **purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni;**
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente, all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica Polizza di Responsabilità Civile per la circolazione.

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e comunque a suo carico;**
- **gli Addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato.**

A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'*Invaldità permanente*;

l'Indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio Polizza Responsabilità Civile del capofamiglia), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra assicurazione.

Sono esclusi i Danni:

- derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

La copertura è prestata con un limite di Indennizzo di € 300.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

5. Impiego di Macchine agricole

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dal funzionamento di *Macchine agricole* e relativi motori, **purché usati per lavori agricoli per conto proprio o di terzi.**

6. Allevamento di Bestiame

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dall'allevamento del *Bestiame* (**non a carattere industriale**) nell'ambito dell'azienda, compresa la monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi (compresi in questo caso i *Danni* subiti dagli animali di proprietà di terzi), nonché il trasferimento e la permanenza del *Bestiame* nei pascoli e nei mercati, **esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore, connessa all'attività di allevamento del Bestiame.**

La copertura è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con una Franchigia pari ad € 1.500,00.

b. Settore Industria e artigianato

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'*Attività* appartenente al Settore Industria e artigianato, la **Responsabilità Civile** comprende:

1. Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere per *Danni* cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e Cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. La *Garanzia* vale per i *Danni* verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, **purché entro 1 anno dall'ultimazione dei lavori e comunque denunciati a Quadra non oltre 6 mesi dalla cessazione del contratto.**

La copertura è prestata anche per le *Attività* di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 (installazione di impianti all'interno di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso), **purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. stesso, con esclusione dell'Attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili.**

Sono esclusi i Danni:

- agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati o da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di *Attività*;
- da lavori stradali;
- subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o difettosa manutenzione e conseguenti a mancato uso o sospensione di servizio.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con uno Scoperto del 10%, il minimo di € 1.500,00 e un limite di Indennizzo di € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

2. Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per *Danni* da *Furto* cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti o fatti erigere dall'*Assicurato* e dallo stesso utilizzati.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 250,00 e un limite di *Indennizzo* di € 50.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

3. Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per *Danni* ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per permanenti.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con una *Franchigia* di € 250,00 e un limite di *Indennizzo* di € 1.500,00 per *Sinistro* e anno assicurativo.

4. Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per *Danni* alle Cose in lavorazione.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con una *Franchigia* di € 250,00 e un limite di *Indennizzo* di € 1.500,00 per *Sinistro* e anno.

c. Settore Commercio

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Commercio, la **Responsabilità Civile** comprende:

1. Danni da vendita di prodotti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* a terzi cagionati dai prodotti - previsti dalla licenza di esercizio - venduti, consegnati o somministrati nell'esercizio stesso, **purché tali Danni si verifichino entro 1 anno dalla vendita, consegna o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del contratto.**

Restano esclusi:

- i *Danni* a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici).
- i *Danni* ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i *Danni* conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con una *Franchigia* di € 500,00 e un limite di *Indennizzo* di € 100.000,00 per *Sinistro*.

2. Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di venditore ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente.

Sono compresi i *Danni* che si verifichino in occasione di operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stands nell'area assegnata all'Assicurato e **limitatamente all'Attività dichiarata in Polizza.**

La copertura è estesa all'esercizio dell'Attività a bordo di veicoli, **purché nelle aree espressamente destinate, fatta eccezione per i rischi inerenti la circolazione.**

d. Settore Turismo e ristorazione

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Turismo e ristorazione, la **Responsabilità Civile** comprende:

1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'Assicurato e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'albergo, pensione, B&B o ristorante, **sempre che i Danni si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. Sono esclusi i Danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.**

2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'albergo, pensione o B&B, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate, consegnate o non consegnate.

Sono esclusi i *Danni*:

- cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;
- a Cose contenute in veicoli e natanti;
- ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in

casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

La copertura è prestata con una *Franchigia* di € 250,00 e un limite di *Indennizzo* pari ad € 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle Cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.

3. Proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di attività sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale e attrezzatura sportiva e di gioco, dall'attività di equitazione **ad esclusione dei *Danni* provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.**

Si intendono esclusi i *Danni* cagionati da *Incendio* e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'albergo, pensione o B&B, *Quadra* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo *Nucleo Familiare* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- la conduzione dell'immobile abitato;
- la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli *Assicurati*;
- la proprietà e l'uso di biciclette anche elettriche, o velocipedi in genere, compresi l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati;
- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore **purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche e integrazioni**;
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica *Polizza* di Responsabilità Civile per la circolazione.

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'*Assicurato* e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente o comunque a suo carico;**
- **gli *Addetti ai servizi domestici* che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'*Assicurato*.**

A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori dell'*Assicurato* sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'*Invalidità permanente*; **l'*Indennizzo* è prestato fino a € 50.000, 00 per *Sinistro* e per anno assicurativo e con l'applicazione di una *Franchigia* di € 1.500,00 per *Sinistro*.** Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio *Polizza Responsabilità Civile del capofamiglia*), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

Sono esclusi i *Danni*:

- derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

La copertura è prestata con un limite di *Indennizzo* di € 300.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

I seguenti articoli si intendono validi e operanti per tutta la Sezione II - Responsabilità Civile.

Art. 13. - Esclusioni

Sono esclusi i *Danni*:

1. causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
2. derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'*Assicurato* abbia assunto esclusivamente per contratto;
3. alle *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle *Cose* trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle *Cose* di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater, quinquies e 1786 c.c, fatto salvo quanto previsto dai punti e. "*Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate*" dell'Art. 11 - "*Oggetto dell'assicurazione*", 2. "*Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo*" dell'Art. 12 - "*Estensioni di garanzia per specifici settori*", 2. "*Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B*" dell'Art. 12 - "*Estensioni di garanzia per specifici settori*", 3. "*Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)*" dell'Art. 12 - "*Estensioni di garanzia per specifici settori*", 4. "*Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)*" dell'Art. 12 - "*Estensioni di garanzia per specifici settori*", lettera d. "*Lavori eseguiti presso terzi*" dell'Art. 11 - "*Oggetto dell'assicurazione*";
4. cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili;
5. derivanti dall'esercizio di *Attività* venatoria;
6. alle *Cose* sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture, fatto salvo quanto previsto dal punto 4. "*Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)*" dell'Art. 12 - "*Estensioni di garanzia per specifici settori*" e dalla lettera d. "*Lavori eseguiti presso terzi*" dell'Art. 11 - "*Oggetto dell'assicurazione*";
7. cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'estensione di Garanzia 1. "*Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione o riparazione di impianti*" dell'Art. 12 - "*Estensioni di garanzia per specifici settori*";
8. da merci, prodotti e *Cose* in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dai punti 1. "*Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari*" e 1. "*Danni da vendita di prodotti*" dell'Art. 12 - "*Estensioni di garanzia per specifici settori*";
9. cagionati da *Furto*, fatto salvo quanto previsto dal punto 2. "*Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili*" dell'Art. 12 - "*Estensioni di garanzia per specifici settori*";
10. cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro *Contenuto* e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il *Sinistro* si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969, salvo quanto previsto dai punti f. "*Committenza auto*" e g. "*Danni ai veicoli nei parcheggi aziendali*" dell'Art. 11 - "*Oggetto dell'assicurazione*";
11. cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle *Cose* trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico, fermo restando quanto previsto al punto e. "*Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate*" dell'Art. 11 - "*Oggetto dell'assicurazione*";
12. cagionati dall'impiego di esplosivi a *Cose* fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di *Scoppio*;
13. cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di *Fabbricati* e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'*Attività* dichiarata in *Polizza* o non costituenti l'*Abitazione* dell'*Assicurato*, fatto salvo quanto previsto dal punto j. "*Proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni*" dell'Art. 11 - "*Oggetto dell'assicurazione*";
14. derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
15. cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i *Danni* che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
16. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
17. derivanti dallo svolgimento delle *Attività* di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
18. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
19. a condutture e impianti sotterranei;
20. a *Cose* dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
21. da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
22. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
23. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o

- modifica di programmi, salvo che provochino *Incendio, Esplosione o Scoppio* nonché i *Danni* da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a cestinatura per svista;
24. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
 25. derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
 26. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fermo restando quanto previsto dall'estensione di *Garanzia 4*. "Responsabilità Civile del capofamiglia" dell'Art. 12 - "Estensioni di garanzia per specifici settori";
 27. derivanti da contagi trasmessi da animali;
 28. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto dal punto i. "Inquinamento accidentale" dell'Art. 11 - "Oggetto dell'assicurazione";
 29. provocati alla pavimentazione stradale da *Macchine agricole* su cingoli o su ruote non gommate;
 30. derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontario sia vietato dalla legge;
 31. alle scorte vive o morte del fondo, salvo i *Danni* alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'Assicurato) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti;
 32. derivanti dalla proprietà dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*, salvo che sia stata acquistata la *Garanzia Responsabilità Civile* della proprietà.

Art. 14. - **Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

1. il coniuge, gli ascendenti, i discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine se convivente o comunque a suo carico;
2. le persone in rapporto di dipendenza o di salario con l'Assicurato che subiscano il *Danno* in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi, per i *Danni* fisici subiti, i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sempre che non partecipino a lavori per i quali è obbligatoria tale assicurazione;
3. le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'Assicurato, subiscano *Danni* durante la loro occasionale partecipazione ai lavori formanti oggetto dell'Attività cui si riferiscono le *Garanzie*, con l'eccezione dei *Danni* fisici subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, qualora la percentuale di lavori ceduti dall'Assicurato non superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate;
4. se l'Assicurato non è una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti e i soci a responsabilità illimitata;
5. le società o enti che - rispetto all'Assicurato - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 15. - **Obblighi in caso di sinistro**

L'Assicurato deve avvisare *Quadra* in forma scritta entro 3 giorni da quando si è verificato o da quando è venuto a conoscenza del *Sinistro* (come indicato dall'art. 1913 c.c.), comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del *Sinistro*. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 16. - **Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato**

Il *Premio* della *Garanzia Responsabilità Civile* dell'attività e dei prestatori di lavoro è determinato sulla base del numero degli *Addetti* e dei posti letto (se si tratta di albergo, pensioni, B&B, agriturismo) dichiarato dal *Contraente/Assicurato* in *Polizza*. Qualora all'insorgere di un *Sinistro* il numero totale degli *Addetti* e/o dei posti letto dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due *Addetti* e/o di due posti letto, l'*Indennizzo* dovuto da *Quadra* è ridotto in proporzione alla differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose.

Se al momento del *Sinistro* il numero degli *Addetti* o dei posti letto risulta essere superiore di più di due unità rispetto a quello dichiarato, si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 o 1893 c.c, fermo restando l'obbligo per il *Contraente/Assicurato* di dare immediata comunicazione a *Quadra* e a pagare il maggior *Premio* dovuto.

Il numero di *Addetti* indicato in *Polizza* dovrà comprendere i prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276), i titolari, i soci e i *Familiari* coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'Attività descritta in *Polizza*. Si intendono inclusi i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

Quadra ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, e in particolare ad esibire i libri paga e matricola.

SEZIONE III - TUTELA LEGALE

Premessa

Quadra per la gestione e la liquidazione dei Sinistri di Tutela legale si avvale di:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza generale per l'Italia facente parte del Gruppo AXA Assistance (di seguito denominata AXA Assistance),

Gestione Sinistri Tutela legale, (denominazione commerciale AXA Assistance)

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 088 644

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 697
(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)

Numero Fax +39 06 4870326

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Art. 17. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra garantisce la Tutela legale all'Assicurato nell'ambito dell'Attività indicata in Polizza, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del Massimale di € 20.000,00 valido per Sinistro e di € 50.000,00 per anno assicurativo, innalzato del 20% per Sinistro e per anno, qualora l'Assicurato intenda avvalersi del Network dei fiduciari convenzionati con AXA Assistance (Legali, Periti, Consulenti tecnici).

La seguente Garanzia è valida se richiamata in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio:

A. Tutela legale

La Garanzia comprende i seguenti oneri:

1. le **spese per l'intervento del Legale incaricato** della gestione del Sinistro;
2. le **spese per mediazioni** stabilite dalla legge;
3. le eventuali **spese del Legale di controparte**, in caso di Transazione autorizzata da AXA Assistance;
4. le **spese per l'intervento del Consulente tecnico d'ufficio, del Consulente tecnico di parte e di Periti in genere**, purché concordate con AXA Assistance;
5. le **spese processuali nel processo penale** ai sensi dell'art. 535 c.p.p.;
6. il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
7. le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;
8. le **spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di controversie garantite in Polizza;
9. le **spese per le indagini volte alla ricerca di prove** a difesa e discolpa dell'Assicurato;
10. le **spese per un secondo Legale domiciliatario**, unicamente in fase giudiziale, per un **rimborso massimo fino a € 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
11. le **spese investigative** per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
12. **gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00**.

In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei Sinistri e sull'evoluzione degli stessi già in essere telefonando al Numero Verde 800 088 644.

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 27. - "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale".

Art. 18. - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

Quadra non si assume il pagamento di:

- a. **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- b. **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.); sono inoltre escluse:**
- c. **il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di Cose;**
- d. **le operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi.**

Art. 19. - Soggetti assicurati

Rientrano tra i soggetti assicurati dalla Tutela legale:

- il **Contraente**;
- i dipendenti regolarmente assunti, iscritti al Libro Unico, per gli eventi che accadono nell'ambito dell'Attività svolta per conto del **Contraente**.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la Garanzia s'intende prestata a favore del **Contraente**.

Art. 20. - Prestazioni garantite

Gli oneri indennizzabili previsti nel presente contratto valgono per i seguenti casi:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* a persone e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* che derivino da *Sinistri* stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette; o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La *Garanzia* è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le *Controversie* individuali di lavoro subordinato promosse dai Dipendenti nei confronti del *Contraente* di *Polizza* (la *Garanzia* opera esclusivamente a favore del *Contraente* di *Polizza* anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo);
5. le *Controversie* nascenti da presunte inadempienze contrattuali (salvo quanto previsto nell'Art. 21. - "Esclusioni" ai punti f-h) di controparte; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le *Controversie* che insorgono limitatamente ai fatti derivanti dall'*Attività* professionale dichiarata dal *Contraente* e indicata in *Polizza*, trattate nei *Paesi dell'Unione Europea*, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, limitatamente alle *Controversie* con valore in lite superiore a € 500,00 e inferiore a € 30.000,00;
6. le *Controversie* derivanti da contratti di locazione o diritti reali delle unità immobiliari, costituenti la sede principale del *Contraente* o sedi secondarie, e/o locali connessi all'attività indicata in *Polizza* **ad eccezione di quelle Controversie aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione.**

I seguenti articoli si intendono validi e operanti per tutta la Sezione III - Tutela legale.

Art. 21. - Esclusioni

Sono escluse dalla presente copertura:

- a. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- b. le spese per *Controversie* derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;
- c. le spese per *Controversie* di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per *Controversie* concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art. 20. - "Prestazioni garantite";
- d. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

Inoltre la *Garanzia* non è operante per le *Controversie*:

- e. per il recupero crediti;
- f. di natura contrattuale dell'*assicurato* aventi a oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio;
- g. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'*Assicurato*, salvo quanto previsto all'Art. 20. - "Prestazioni garantite";
- h. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di *Quadra*, del Gruppo AXA Italia, salvo quanto previsto all'Art. 20. - "Prestazioni garantite";
- i. relative ai *Sinistri* di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- j. relative ai *Sinistri* causati da *Esplosione*, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del Legale incaricato;
- l. conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate;
- m. in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- n. relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'*Assicurato* o non identificati in *Polizza*;
- o. relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- p. discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in *Polizza*;
- q. relative a cariche sociali rivestite dall'*Assicurato*, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati;
- r. in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci e amministratori e le *Controversie* derivanti da contratto di agenzia;
- s. di valore inferiore a € 250,00;
- t. non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 20. - "Prestazioni garantite";
- u. derivanti da azioni di licenziamento collettivo o procedimenti di cassa integrazione;
- v. le *Controversie* inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 C.C..

Art. 22. - Massimali e recupero delle somme

A. Massimale

AXA Assistance gestisce e liquida il *Sinistro di Tutela legale* fino al limite massimo di € 20.000,00 per *Sinistro* e di € 50.000,00 per anno assicurativo. Tali limiti vengono innalzati del 20% qualora l'*Assicurato* intenda avvalersi dell'assistenza di fiduciari che rientrano fra quelli del *Network* convenzionato di AXA Assistance (Legali, Periti, Consulenti tecnici). Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte,

occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un **Sinistro** accaduto nell'ambito della vita privata.

B. Recupero delle Somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece ad **IPA**, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 23. - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per le **Controversie** verificatisi nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Sono comunque esclusi dalla copertura di **Polizza** gli oneri di Assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 24. - Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività della **Garanzia**, si precisa che:

- la **Controversia** deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 24 mesi successivi all'ultima scadenza della **Polizza** ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo;
- il **Fatto generatore** della **Controversia** deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
 - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla **Controversia** si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il **Fatto generatore** che dia origine alla **Controversia** si protragga attraverso più atti successivi, il **Fatto generatore** si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di **Danni per Fatto illecito** di terzi, il **Fatto generatore** del **Sinistro** si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico **Sinistro**. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il **Sinistro** è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico **Sinistro** le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la **Garanzia** viene prestata a favore di tutti gli **Assicurati** coinvolti, ma il relativo **Capitale assicurato** resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora coesistano una o più assicurazioni di **Tutela legale** sul medesimo rischio coperto dal presente Contratto, la **Garanzia** prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 25. - Obblighi in caso di sinistro

Quadra per la gestione dei Sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistance S.A. facente parte del Gruppo AXA Assistance (di seguito denominata AXA Assistance).

L'Assicurato deve denunciare ad:

Inter Partner Assistance S.A.

Rapp. Generale per l'Italia

Gestione **Sinistri Tutela legale** (denominazione commerciale AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Numero Fax +39 06 48 70 326

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 088 644

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 697

(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)

qualsiasi **Sinistro** nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'**insorgenza della Controversia**.

In ogni caso deve far pervenire ad **AXA Assistance**, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Art. 26. - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti

Se il *Contraente/Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 27. - Gestione del sinistro e libera scelta del legale

a. Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro AXA Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento, comprese le eventuali mediazioni stabilite dalla legge. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di AXA Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo del *Sinistro*.

b. Scelta del Legale o del Perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della *Controversia*, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da AXA Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra *Quadra/AXA Assistance* e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a AXA Assistance. Qualora la *Controversia* o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un Legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a AXA Assistance; in questo caso, vengono rimborsate all'Assicurato o sostenute direttamente da AXA Assistance, anche le eventuali spese, esclusivamente in sede giudiziale, per un Legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in *Polizza*.

L'Assicurato che intenda avvalersi del Legale ricompreso fra la rete dei fiduciari di AXA Assistance, può chiedere il nominativo del Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In tal caso il *Massimale* per *Sinistro* e per anno è innalzato del 20%.

La procura al Legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. AXA Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con AXA Assistance.

In ogni caso la *Garanzia* ricomprenderà le spese di un Legale e/o Perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi Legali/Periti.

Non costituisce oggetto di *Garanzia* assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali, salvo quanto disposto al punto 10. "spese per domiciliatario" dell'Art. 17. - "Oggetto dell'assicurazione", nello stesso grado di giudizio. La *Garanzia* assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

AXA Assistance, così come *Quadra*, non sono responsabili dell'operato di Legali, *Consulenti* tecnici e Periti.

c. Revoca dell'incarico al Legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro Legale nel corso dello stesso grado di giudizio, AXA Assistance liquida le spese di un solo Legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio AXA Assistance liquida comunque anche le spese del Legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato AXA Assistance rimborsa sia le spese del Legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

d. Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai Legali e ai Periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i Legali e i Periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di AXA Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo. AXA Assistance, alla definizione della *Controversia*, liquida all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza* e dedotte le eventuali *Franchigie* e *Scoperti*), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

e. Disaccordo fra l'Assicurato e Quadra

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e *Quadra* e/o AXA Assistance, in merito all'interpretazione della *Polizza* e/o alla gestione del *Sinistro*, *Quadra* e/o AXA Assistance s'impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale e la decisione viene demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la *Controversia*. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per *Quadra* e/o AXA Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da *Quadra* e/o AXA Assistance.

SEZIONE IV - INCENDIO

Art. 28. - **Oggetto dell'assicurazione**

Quadra indennizza i *Danni* materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi - **esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione** - e anche se causati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, a seguito degli eventi sotto riportati.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*, per:

A. Fabbricato

B. Contenuto

Fermo quanto riportato dall'Art. 31. - "**Esclusioni**", e fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

- 1. Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e Implosione** non causati da ordigni esplosivi;
- 2. caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali**, loro parti o Cose da essi trasportate;
- 3. onda di pressione** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- 4. urto dei veicoli stradali**, non appartenenti o in uso al *Contraente* o all'*Assicurato* o agli altri *Addetti*, dipendenti o *Collaboratori* dell'*Assicurato*;
- 5. fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse e sempre chedetti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 6. sviluppo di fumi, gas e vapori**, colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse**;
- 7. mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica**, termica e idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento **purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse**;
- 8. fenomeno elettrico** scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, a:
 - macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato;
 - macchinari e attrezzature facenti parte del *Contenuto* assicurato.

Sono esclusi i *Danni*:

- **causati da usura o da carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;**
- **dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipula della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;**
- **alle lampade elettriche, alle *Insegne* luminose, alle valvole termoioniche e ai fusibili;**
- **ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto e all'esterno del fabbricato.**

Relativamente al fenomeno elettrico, *Quadra* non pagherà somma superiore al 5% del *Capitale assicurato* per l'*Incendio del fabbricato* e per l'*Incendio del contenuto*, con il limite massimo di € 5.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 300,00 che rimarrà a carico dell'*Assicurato*.

L'assicurazione è prestata a *Primo rischio assoluto*; pertanto, in caso di *Sinistro*, non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;

9. fenomeni atmosferici quali:

- grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Sono esclusi i *Danni*:

a. causati da:

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 11. "sovraccarico neve";**
- **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**

- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai punti “i” e “ii”;

b. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;
- impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal **Tetto** o dalle pareti;
- **Lastre** di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto al punto 10. “grandine su elementi fragili”;
- **Serre** e al loro **Contenuto**, salvo quanto indicato al punto 6. “Danni alle serre per eventi atmosferici” dell’Art. 30. - “Estensioni di garanzia per specifici settori” alla lettera a. Settore agricoltura, tende esterne e tende frangisole;
- **granaglie sullo stelo, a piante e colture.**

Relativamente ai fenomeni atmosferici:

- **il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno Scoperto pari al 10% dell’Indennizzo dovuto con il minimo di € 500,00;**
- **in nessun caso *Quadra* pagherà, per singolo *Sinistro*, importo superiore al 70% del Capitale assicurato per l’Incendio del fabbricato e per l’Incendio del contenuto.**

10. grandine su elementi fragili quali:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- **Lastre** di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di **Fabbricati** o tettoie aperte da uno o più lati, **con esclusione delle Serre e del loro Contenuto** salvo quanto indicato al punto 6. “Danni alle serre per eventi atmosferici” dell’Art. 30. - “Estensioni di garanzia per specifici settori” alla lettera a. Settore agricoltura.

Relativamente alla grandine su elementi fragili:

- **il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una Franchigia di € 500,00;**
- **in nessun caso *Quadra* pagherà, per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo, importo superiore a € 15.000,00.**

11. sovraccarico neve compresi gli eventuali **Danni** di bagnamento all’interno dei locali aziendali e al **Contenuto** della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Sono esclusi i Danni causati:

- **ai *Fabbricati* non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro *Contenuto*;**
- **ai *Fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente *Garanzia*) e al loro *Contenuto*;**
- **alle *Serre*, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro *Contenuto*;**
- **ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;**
- **da valanghe e slavine;**
- **da gelo, da qualunque causa prodotto.**

Relativamente al sovraccarico neve:

- **il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno Scoperto pari al 10% dell’Indennizzo medesimo con il minimo di € 1.000,00;**
- **in nessun caso *Quadra* pagherà, per singolo *Sinistro*, un importo superiore al 50% del Capitale assicurato per l’Incendio del fabbricato e per l’Incendio del contenuto, con il limite di € 150.000,00 per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo.**

12. fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei **Fabbricati** assicurati o contenenti le Cose stesse.

Sono esclusi i Danni:

- **causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;**
- **derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature;**
- **da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;**
- **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

Relativamente ai **Danni** derivanti da fuoriuscita di acqua condotta:

- **il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una Franchigia di € 250,00;**
- **in nessun caso *Quadra* pagherà, per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo, importo superiore ad € 150.000,00.**

13. ricorso terzi

Quadra si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per *Danni* diretti cagionati alle Cose di terzi da *Incendio, Esplosione e Scoppio* non causato da ordigni esplosivi. **L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di Attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza, per singolo Sinistro, del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.**

Sono esclusi i *Danni*:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, *Addetti*, clienti e fornitori dell'Assicurato stesso e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c, nonché, delle società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Quadra, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, secondo le modalità e alle condizioni riportate all'Art. 109. - "Gestione delle vertenze".

Relativamente al ricorso terzi:

- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari ad € 1.000,00;
- in nessun caso *Quadra* pagherà, per singolo *Sinistro*, un importo superiore al 20% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 500.000,00 per *Sinistro*.

14. Danni indiretti (interruzione d'esercizio)

Nel caso di forzata inattività dell'azienda/esercizio assicurato, causata da *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, *Quadra* riconosce all'Assicurato una diaria giornaliera fino ad € 300,00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, per le spese di carattere fisso e insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo massimo giornaliero suindicato è ridotto della metà.

Sono esclusi i *Danni* conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato previa detrazione dell'importo della diaria relativo ai primi 7 giorni lavorativi, compreso quello del *Sinistro*.

La presente copertura è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.

15. merci in refrigerazione (mancato freddo)

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorifero;

e conseguenti al verificarsi di:

- un evento assicurato ai termini della Sezione IV - Incendio;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono esclusi i *Danni*:

- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;
- derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.

La copertura ha effetto solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa pari o superiore a 12 ore.

Fermo quanto sopra indicato, *Quadra* non risponde dei *Danni* per le merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

Quadra non pagherà somma superiore ad € 10.000,00 per *Sinistro* e anno assicurativo.

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* fissa pari ad € 1.000,00.

16. eventi sociopolitici e dolosi quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i **Danni**:

- causati da dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- di inondazione o frana;
- di **Rapina**, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- alle **Serre** e al loro **Contenuto**.

Quadra, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i **Danni** avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, Quadra non risponderà dei Danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Relativamente agli eventi sociopolitici e dolosi:

- il pagamento sarà effettuato previa detrazione, per singolo **Sinistro**, di uno **Scoperto** pari al **10% dell'Indennizzo** dovuto con il minimo di € **1.000,00**;
- in nessun caso **Quadra** pagherà, per uno o più **Sinistri** che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo superiore al **70% del Capitale assicurato**, rispettivamente per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.

17. anticipo indennizzi

L'**Assicurato** ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del **Sinistro**, il pagamento di un acconto **fino al massimo del 50% dell'importo** ragionevolmente presumibile del **Sinistro** stesso a **condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del Sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.**

L'obbligazione di **Quadra** dovrà essere soddisfatta **entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 33. - "Obblighi in caso di sinistro". Il pagamento definitivo dell'Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale.** Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** o il **Contraente** devono esibire a **Quadra** i **certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli di cui all'art. 2742 c.c.** Verificata l'operatività della **Garanzia**, valutato il **Danno** e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'**Indennizzo**, **Quadra** provvede al pagamento definitivo dello stesso **entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.** Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del **Sinistro**, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il **Sinistro** non sia stato causato da dolo dell'**Assicurato** medesimo o dal **Contraente**.

18. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Fermo restando che il **Capitale assicurato** per le **Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto** indicato in **Polizza** rappresenta la massima esposizione di **Quadra**, **Quadra** indennizza, nel rispetto dei **Capitali assicurati**, quando conseguenti agli eventi previsti in **Polizza**:

- a) i **guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'autorità** allo scopo di impedire o di arrestare i **Danni** derivanti dagli eventi prima indicati;
- b) le **spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del Sinistro** indennizzabile a termini della presente Sezione - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/1982 e successive modificazioni e integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/1964 e successive modificazioni e integrazioni - fino alla concorrenza del **10% dell'Indennizzo** a termini di **Polizza**;
- c) le **spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto** quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua.
Agli effetti del presente punto c):
 - il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato previa detrazione, per singolo **Sinistro**, di una **Franchigia** pari ad € **150,00**;
 - in nessun caso **Quadra** pagherà somma maggiore di € **3.500,00**, per uno o più **Sinistri** che avvengano nel periodo di assicurazione;
- d) le **spese e gli onorari di competenza del perito** che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo Perito.
La copertura è prestata entro il limite del **1% dell'Indennizzo** con il massimo di € **3.500,00** per **Sinistro**;
- e) le **spese sostenute dall'Assicurato** per la sostituzione di **Lastre** e insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture per cause accidentali, con altre aventi caratteristiche uguali o equivalenti.

Sono esclusi i *Danni*:

1. verificatisi in occasione di:

- riparazione e/o rimozione di *Lastre* e insegne;
- operazioni di trasloco;
- lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali;

2. relativi a *Lastre* e insegne che alla data di entrata in vigore della presente *Garanzia* non fossero integre od esenti da difetti;

3. subiti da lucernari o da *Lastre* e insegne aventi valore artistico;

4. subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le rigature, scheggiature e screpolature delle *Lastre* e insegne assicurate non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *Polizza*.

Agli effetti del presente punto e):

- *Quadra* non pagherà somma superiore ad € 3.000,00 per *Sinistro* e anno assicurativo;
- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* fissa pari ad € 250,00;
- *Quadra* indennizza altresì i *Danni* alle Cose assicurate causati da rottura di *Lastre* o insegne assicurate fino alla concorrenza del 15% dell'*Indennizzo* liquidato per le *Lastre* danneggiate o distrutte e in aggiunta a quest'ultimo;
- la copertura è prestata a *Primo rischio assoluto*, pertanto in caso di *Sinistro* non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

f) la perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, con un massimo di 3 mensilità per *Sinistro* e per un importo complessivo non superiore ad € 3.000,00, previa detrazione di una *Franchigia* di € 150,00, per ciascun *Sinistro*.

Sono esclusi i *Danni* causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

C. Rischio locativo

Quadra, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di assicurazione e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione Incendio, i *Danni* materiali direttamente cagionati da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* e fumo, anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato*, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c. qualora il *Capitale assicurato* a questo titolo risultasse inferiore al valore di ricostruzione dei locali calcolato a termini di *Polizza*.

Art. 29. - Condizioni particolari per la garanzia Incendio del contenuto sempre valide e operanti

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia Incendio del contenuto* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide e operanti:

1. Merci presso terzi

Le *Garanzie* prestate dalla presente *Polizza* si estendono alle merci di proprietà dell'*Assicurato*, quando queste si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere e mostre, nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, alle quali l'*Assicurato* partecipi in qualità di espositore.

Quadra non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al 10% del *Capitale assicurato* per l'*Incendio* del contenuto con il massimo di € 40.000,00.

2. Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere

Denaro, valori, gioielli, preziosi e pellicce verranno indennizzati fino alla concorrenza del 5% della *Capitale assicurato* per l'*Incendio* del contenuto per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo. Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati, verranno invece indennizzati fino alla concorrenza del 20% del *Capitale assicurato* per l'*Incendio* del contenuto per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere, verranno indennizzati fino alla concorrenza del 10% del *Capitale assicurato* per l'*Incendio* del contenuto per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e di € 25.000,00 per singola raccolta o collezione.

3. Universalità

Qualora con la presente *Polizza* venga assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, **fatta eccezione per l'area dello stesso**, se una determinata Cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle voci della presente *Polizza*, in caso di *Sinistro* la cosa o l'oggetto **verranno attribuiti all'Incendio del contenuto**.

4. Contenuto all'aperto

Relativamente all'**Incendio del contenuto** i macchinari e le merci, si intendono in *Garanzia* in conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile a termini della Sezione IV - Incendio, anche se tali Cose si trovino all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda, fermo quanto previsto dalle esclusioni indicate per le singole coperture. **Quadra non pagherà, per singola ubicazione e per singolo Sinistro, somma superiore ad € 100.000,00.**

5. Selling price

Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- **le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;**
- **l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa e anteriore al sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.**

6. Contenuto delle Dipendenze

Si intendono assicurate **entro il 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo**, le Cose costituenti il *Contenuto*, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'*Attività* assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in *Dipendenze* dove comunque non si effettuino *Attività* di vendita.

Art. 30. - Estensioni di garanzia per specifici settori

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, le presenti estensioni sono sempre valide e operanti per ciascun *Settore* di appartenenza, previa applicazioni di *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

a. Settore Agricoltura

Le presenti coperture sono sempre valide e operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Agricoltura* (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del **Capitale assicurato**, la *Garanzia Incendio del contenuto* comprende:

1. Perdita Bestiame compresa asfissia, intossicazione e folgorazione

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti arrecati al *Bestiame* assicurato - sia sottotetto che all'aperto, **entro i confini dell'azienda agricola o sui pascoli compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono** - causati da:

- Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* e *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento, **a condizione che tale apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo;**
- urto di veicoli, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato;**
- uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e Cose da esse trasportate;
- asfissia e/o intossicazione derivanti da fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito di *Incendio*, *Scoppio* o *Esplosione* che abbia colpito le Cose assicurate; folgorazione del *Bestiame* per effetto di guasti agli impianti elettrici o ai meccanismi azionati da energia elettrica, purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.

Quadra non pagherà somma superiore al 40% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 30.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo e di € 2.000,00 per singolo capo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 500,00.

2. Danni al Foraggio compresa autocombustione e fermentazione

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti arrecati al *Foraggio* assicurato - posto sottotetto ai *Fabbricati* nonché all'aperto - **purché entro i confini dell'azienda agricola assicurata**, causati da:

- Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* e *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- azione del fumo sui raccolti immagazzinati, **se c'è stato Incendio o principio di Incendio;**
- azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso di un apparecchio di riscaldamento conseguente ad una rottura accidentale, **a condizione che questo apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo;**

- d. urto di veicoli, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato**;
- e. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e Cose da esse trasportate;
- f. autocombustione spontanea e/o fermentazione anormale, anche senza sviluppo di fiamma, che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l'Assicurato sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati.

Quadra non pagherà somma superiore al 25% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 1.500,00.

3. **Danni alle coltivazioni**

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti, sia sottoserra che a pieno campo:

- alla produzione delle coltivazioni erbacee ed arboree;
- all'impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale e definitiva e irreversibile della capacità produttiva;

causati da:

- a. *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* e *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- b. fumo;
- c. urto di veicoli, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato**.

Sono in ogni caso escluse le piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo.

Quadra non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 1.500,00.

4. **Danni da spargimento di liquidi**

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti derivanti da dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché i *Danni* arrecati alle altre Cose assicurate dal liquido disperso.

Sono esclusi i *Danni*:

- a. da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto per la sua riparazione.

Quadra non pagherà somma superiore al 25% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 500,00.

5. **Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo**

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una struttura agrituristica, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto*, la *Garanzia Incendio* comprende:

- a. le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi *Denaro* e *valori* in genere) portate dai clienti - consegnate e non consegnate - **con il limite di € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo**;
- b. *Denaro* e *valori* dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura agrituristica, **con il massimo del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo Sinistro**;
- c. i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo della struttura ricettiva **con il limite di € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.**
Resta escluso il *Bagaglio* lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.

La copertura seguente è sempre valida e operante a condizione che siano assicurati con la presente *Polizza l'Incendio del fabbricato e del contenuto*.

6. **Danni alle Serre per eventi atmosferici**

Quadra, a parziale deroga di quanto previsto ai punti 9. "**fenomeni atmosferici**" e 10. "**grandine su elementi fragili**", indennizza i *Danni* materiali e diretti alle *Serre*:

- con copertura in vetro;
- con copertura in plastica rigida;

e al loro *Contenuto*, causati da:

- a. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b. bagnamento, verificatosi all'interno delle Serre a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Quadra pagherà:

- per le Serre con copertura in vetro e al loro Contenuto, una somma non superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una Franchigia pari ad € 1.500,00.
- per le Serre con copertura in plastica rigida e al loro Contenuto, una somma non superiore al 20% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 30.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una Franchigia pari ad € 1.500,00.

b. Settore Turismo e ristorazione

Le presenti coperture sono sempre validi e operanti a condizione che sia assicurata con la presente Polizza l'Incendio del contenuto.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un albergo, pensioni, B&B, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, la Garanzia Incendio comprende:

1. Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B

La copertura si intende operante per:

- a. le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi Denaro e valori in genere) portate dai clienti - consegnate e non consegnate - con il limite di € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;
- b. Denaro e valori dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura ricettiva, con il massimo del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo Sinistro;
- c. i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo della struttura ricettiva con il limite di € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

Resta escluso il Bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.

c. Settore Commercio

Le presenti coperture sono sempre validi e operanti a condizione che sia assicurata con la presente Polizza l'Incendio del contenuto.

1. Danni da esercizio di commercio ambulante

La copertura assicurativa si intende operante anche per l'Attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all'ingrosso). Le merci, l'arredamento e le attrezzature relative all'Attività esercitata, comprese nell'Incendio del contenuto, sono assicurate sia quando si trovino negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal Contraente/Assicurato per effettuare tale Attività. Sono comunque esclusi i Danni all'automezzo stesso e i Danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno.

Non verranno indennizzati in alcun caso i Danni attribuibili direttamente o indirettamente ai punti 9. "fenomeni atmosferici", 10. "grandine su elementi fragili", 11. "sovraccarico neve" e 16. "eventi sociopolitici e dolosi".

2. Perdita Fustelle farmaceutiche (farmacie)

Quadra, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, indennizza i Danni direttamente causati dalla distruzione delle Fustelle farmaceutiche.

Quadra non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 7.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

d. Settore Industria e Artigianato

Le presenti coperture sono sempre validi e operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza l'Incendio del contenuto*.

1. Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia

A parziale deroga della definizione *Contenuto*, la copertura assicurativa si intende operante anche per i veicoli e/o natanti iscritti al P.R.A. per quelle tipologie di *Attività* (es. carrozzerie, officine di riparazione, elettrauto, autolavaggi, attività di allestimento di veicoli o camper, costruzione o riparazione di natanti, ecc.) che usualmente nel rischio assicurato detengono veicoli o natanti di clienti in attesa di riparazione/lavorazione o in custodia, a condizione che gli stessi siano ricoverati all'interno dei Fabbricati indicati in Polizza e non siano riposti all'aperto.

Quadra non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 1.500,00.

I seguenti articoli si intendono validi e operanti per tutta la Sezione IV - Incendio.

Art. 31. - Esclusioni

Sono esclusi i *Danni*, oltre a quelli già esclusi alle singole coperture:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 16. "Eventi socio politici e dolosi" dell'Art. 28 - "Oggetto dell'Assicurazione";
- b. verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate;
- d. di smarrimento o di *Furto* delle Cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno *Scoppio* o una *Implosione*, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi *Danno* che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, fermo quanto disposto dal punto 14. "*Danni* indiretti (interruzione d'esercizio)";
- g. causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- h. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- i. causati da gelo;
- j. da avvelenamento del *Bestiame*;
- k. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Art. 32. - Operatività della garanzia

Le condizioni e i *Premi* dell'assicurazione della presente Sezione IV - Incendio, sono convenuti sulla base delle "Dichiarazioni del *Contraente*" circa la circostanza che:

- a. i *Fabbricati* assicurati o contenenti i beni assicurati siano costruiti per almeno 8/10 con strutture portanti verticali, strutture portanti del *Tetto*, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali *Incombustibili*. Nei *Fabbricati* a più piani è tollerata la struttura portante del *Tetto* in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il *Tetto*.
- b. nel rischio assicurato, venga rispettata la tolleranza di:
 - 1 Kg di *Esplosivi*;
 - 750 Kg di *Merci speciali* ovunque riposte nell'ambito dell'azienda;
 - 150 Kg di *Infiammabili* destinati alle lavorazioni e alla manutenzione;
- c. nei *Fabbricati* assicurati non siano presenti cinema, teatri, sale da gioco, discoteche, sale da ballo, night club. Non si tiene conto di *Infiammabili* posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di *Infiammabili* nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in *Fabbricati* separati da muro pieno o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda o laboratorio. Non si tiene conto di *Esplosivi*, *Infiammabili* e *Merci speciali* esistenti nei locali non occupati dall'*Assicurato*.

Art. 33. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente*, deve darne avviso a *Quadra* entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del *Danno*, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'*Assicurato* o il *Contraente* sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del *Danno*, le tracce e i residui del *Sinistro* e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'*Assicurato* (o

il *Contraente*) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del *Danno*: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Art. 34. - **Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio e arredamento, apparecchiatura di ufficio**

La liquidazione dei *Danni* viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) **Fabbricati**, per il caso di:
- **Danno parziale**: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il ripristino della parte di *Fabbricato* danneggiato, **dedotto il valore dei residui**.
 - **Danno totale**: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per ricostruire il *Fabbricato* distrutto, **dedotto il valore dei residui**.
- b) **macchinari, mobilio e arredamento e apparecchiature**, nel caso di:
- **Danno parziale**: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per la rimessa della cosa danneggiata nello stato funzionale in cui la stessa si trovava immediatamente prima del *Sinistro*, **dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite**.
 - **Danno totale**: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il rimpiazzo della cosa distrutta, **dedotto il valore dei residui**.

Qualora l'*Assicurato* entro 1 anno non intenda riparare la cosa danneggiata, né ricostruire o rimpiazzare quella distrutta, egli avrà diritto all'*Indennizzo* determinato secondo il valore al momento del *Sinistro*.

Agli effetti dell'*Indennizzo*, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun *Fabbricato, macchina o impianto, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del Sinistro*.

L'assicurazione in base al *Valore a nuovo* riguarda soltanto *Fabbricati, macchinari, attrezzatura di ufficio o impianti di reparti in stato di attività*.

Art. 35. - **Determinazione dell'ammontare del danno per merci**

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* tutte le merci assicurate, illese e danneggiate, tanto finite quanto in corso di fabbricazione;
2. dette merci vengono valutate in base al prezzo della materia greggia al giorno del *Sinistro*, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui le merci si trovavano al momento del *Sinistro*, nonché delle imposte di fabbricazione e diritti doganali pagati dall'assicurato e al netto dell'I.V.A., che avrebbe dovuto essere pagata dall'acquirente finale;
3. se le valutazioni così formate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del *Sinistro*, questi ultimi dovranno essere applicati alle rispettive merci;
4. il valore delle merci illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
5. il valore ricavabile dai residui del *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è dato dal valore complessivo delle merci stimato al punto 1. **dedotto il valore delle merci illese e il valore ricavabile dai residui** (stime 2. e 3.).

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 40. - "**Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo**".

Art. 36. - **Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame e foraggio**

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del *Danno* si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Art. 37. - **Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni**

Si stima:

- a) **per la produzione**, il valore delle quantità di prodotto ottenibile dalla coltivazione al termine del ciclo colturale in relazione alla modalità di coltivazione, alla qualità commerciale e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato dalla quantità della produzione perduta;
- b) **per l'impianto**, il valore in relazione alle spese necessarie per la sostituzione delle piante danneggiate con altre della stessa specie e coltivazione, idonee al trapianto per età e condizione, comprendendo nella stima le spese relative alla preparazione del terreno, l'acquisto delle piante, la messa a dimora, l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno.

L'entità del *Danno* si stabilisce calcolando il numero delle piante che abbiano subito la perdita totale definitiva e irreversibile della capacità produttiva. L'ammontare dell'*Indennizzo* si determina al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età e alla vita residua dell'impianto stesso, allo stato di salute e ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore di eventuali residui.

Art. 38. - **Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale**

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale e/o degrado d'uso, compresi gli oneri fiscali;
2. il valore delle Cose illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
3. il valore ricavabile dai residui del *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è dato dal valore complessivo delle Cose stimato al punto 1. **dedotto il valore delle Cose illese e il valore ricavabile dai residui (stime 2. e 3.).**

Art. 39. - **Determinazione dell'ammontare del danno per "Strumenti e supporti specifici"**

L'*Indennizzo*, in caso di danneggiamento o distruzione di "Cose particolari", è dato dal solo costo del materiale e le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'*Indennizzo* sarà, comunque, limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 1 anno successivo al verificarsi del *Sinistro*.

Art. 40. - **Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo**

Relativamente alle **Garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo**, l'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al costo necessario per la integrale costruzione a nuovo, escludendo il valore dell'area.

Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) non ecceda il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20%, fermo restando il limite invalicabile del capitale garantito in *Polizza*.

Art. 41. - **Assicurazione a Primo rischio assoluto**

L'assicurazione, **ad eccezione delle Garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo**, è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*, cioè sino alla concorrenza del *Capitale assicurato*, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 42. - **Perizia contrattuale**

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei *Danni*, la *Controversia* è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 43. - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Art. 43. - **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del *Sinistro*;
 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* (o il *Contraente*) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 33. - "Obblighi in caso di *sinistro*";
 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 34., 35., 36., 37., 38., 39. - "Determinazione dell'ammontare del danno";
 4. procedere alla stima e alla liquidazione del *Danno* comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
- I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei *Danni*. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

SEZIONE V - FURTO E RAPINA

Art. 44. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza i *Danni* materiali e diretti al *Contenuto* assicurato, provocati dagli eventi sotto riportati, **nei limiti del Capitale assicurato e nelle ubicazioni indicate in Polizza, anche se di proprietà di terzi.**

L'assicurazione è operante **esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.**

La seguente Garanzia è valida se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio, per:

A. Furto e rapina

Fermo quanto riportato dall'Art. 48. - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. Furto

La copertura è operante:

- a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate con Scasso cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
 - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
 - inferriate;
 - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
 - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili, **purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto disposto dall'Art. 51. - "Mezzi di protezione e chiusura"**;
- b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate senza Scasso, con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, **purché efficacemente chiuse**, durante l'orario di apertura al pubblico (**tra le ore 8.00 e le 24.00**), in presenza di *Addetti* all'esercizio.

2. Rapina

La copertura è operante se avvenuta nei locali assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La **Garanzia Furto e rapina** è valida anche se il *Furto* e la *Rapina* sono commessi da dipendenti, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro. Sono equiparati ai dipendenti:

- guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le Cose assicurate;
- dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei *Fabbricati* contenenti le Cose assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per l'Assicurato in via temporanea.

Art. 45. - Condizioni particolari sempre valide e operanti

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la **Garanzia Furto e rapina** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *Quadra*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide e operanti, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 50.:

1. Infedeltà dei dipendenti

Quadra indennizza la perdita relativa a *Denaro* e *valori* di proprietà dell'Assicurato, causata da infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale il *Furto*, la *Rapina*, l'appropriazione indebita, la truffa commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti **a condizione che:**

- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso **siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
- il reato sia stato accertato dall'Assicurato **entro il termine di un anno dalla consumazione.**

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, *Quadra* risponderà **solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante il periodo di validità dell'assicurazione.**

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, *Quadra* risponderà **unicamente delle perdite derivate dalle azioni compiute anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.**

La copertura è prestata con il limite d'Indennizzo massimo del 10% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo con con limite di risarcimento di € 2.500,00 per Sinistro e per anno.

2. Portavalori

Quadra assicura il risarcimento della perdita dei Valori, di proprietà dell'azienda, avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in Polizza, in conseguenza di:

- Scippo;
- Rapina;
- Furto in seguito ad Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- Furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori;**

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi Familiari o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65.

La copertura è prestata con il limite d'Indennizzo massimo del 10% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 2.500,00 per Sinistro e per anno.

3. Guasti e atti vandalici cagionati dai ladri ai Fabbricati, Fissi e infissi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina

Quadra indennizza i guasti e atti vandalici cagionati dai ladri ai Fabbricati, Fissi e infissi **(esclusi macchinari e merci posti all'aperto)** in occasione di:

- Furto,
- tentato Furto,
- Rapina

La copertura è prestata con l'applicazione del limite d'Indennizzo massimo del 10% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

4. Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi

Quadra indennizza il Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi quando si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, **nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.**

La copertura è prestata con il limite d'Indennizzo massimo del 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

5. Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali)

Quadra indennizza le spese relative ad eventuali Infortuni subiti dal titolare, Familiari o dipendenti nel corso di uno Scippo o Rapina indennizzabili a termine di Polizza.

La copertura è prestata con il limite d'Indennizzo di € 1.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

6. Selling price

Se a seguito di Sinistro indennizzabile, risultano sottratte merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano assicurate dall'acquirente, l'Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.**

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- **le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;**
- **l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al Sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.**

7. Cose all'aperto

Relativamente ai macchinari e alle merci la **Garanzia Furto e rapina** sono operanti anche se tali Cose si trovino all'aperto, **purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni. La copertura opera a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, Scasso, effrazione, sfondamento ed è prestata con il limite d'Indennizzo massimo del 20% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.**

Non sono compresi i valori posti all'interno di "distributori automatici" posti all'aperto.

Art. 46. - Estensioni di garanzia per specifici settori

Fermo restando che il Capitale assicurato per la **Garanzia Furto e rapina** indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione di Quadra, le presenti estensioni sono sempre valide e operanti per ciascun Settore di appartenenza, previa applicazione degli Scoperti previsti all'Art. 50.:

a. Settore Agricoltura

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Agricoltura* (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto e nei limiti del Capitale assicurato*, la *Garanzia Furto e rapina* comprende:

1. Furto del Bestiame

La *Garanzia* è estesa al *Furto del Bestiame* quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi *Fabbricati* nonché all'aperto in appositi recinti, **purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica, violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, Scasso, effrazione, sfondamento.**

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto 20% minimo € 500,00, con il limite d'Indennizzo massimo del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.

2. Cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Le *Garanzia* comprende:

- Cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, **esclusi Denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere**).

La copertura è prestata con il massimo del 15% del Capitale assicurato e con il limite di € 1.500,00 per oggetto;

- *Denaro e valori* in genere, portati dai clienti **esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.**

La copertura è prestata con il massimo del 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;

- i veicoli a motore dei clienti **escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre che gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo.**

La copertura è prestata sino a concorrenza del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

b. Settore Commercio

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Commercio*, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto e nei limiti del Capitale assicurato*, la *Garanzia Furto e rapina* comprende:

1. Fustelle farmaceutiche (farmacie)

Quadra indennizza i *Danni* da *Furto* alle *Fustelle*, custodite nella farmacia assicurata.

La copertura è prestata con il limite d'Indennizzo di € 7.500,00 per Sinistro.

c. Settore Turismo e ristorazione

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Turismo e Ristorazione*, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto e nei limiti del Capitale assicurato*, la *Garanzia Furto e rapina* comprende:

1. Cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B

Le *Garanzia* comprende:

- Cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, **esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere**).

La copertura è prestata con il massimo del 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e con il limite di € 1.500,00 per oggetto;

- *Denaro e valori* in genere, portati dai clienti **esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.**

La copertura è prestata con il massimo del 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;

- I veicoli a motore dei clienti **escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre che gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo.**

La copertura è prestata sino a concorrenza del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

Art. 47. - Limiti di indennizzo

La *Garanzia* assicurativa, nell'ambito del *Capitale assicurato*, è prestata con i seguenti limiti d'*Indennizzo*, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 50:

- **Contenuto delle Dipendenze**

Le Cose costituenti il *Contenuto* si intendono assicurate, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'*Attività* assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in *Dipendenze* dove comunque non si effettui *Attività* di vendita.

La copertura è prestata **entro il 10% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.**

- **Denaro e valori ovunque riposti**

La copertura è prestata **con il limite di Indennizzo di € 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

- **Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o Cassaforte a mobile o Armadio corazzato**

La copertura è prestata **con il limite di Indennizzo di € 2.500,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

- **Furto e Rapina di Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte**

La copertura è prestata **con il massimo del 10% del Capitale assicurato.**

- **Rapina di oggetti personali (esclusi Preziosi e Valori) dell'Assicurato, dei suoi Familiari o dipendenti purché avvenuta all'interno dei locali.**

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata **con una Franchigia di € 250,00, con il limite di Indennizzo pari ad € 1.000,00 per persona e di € 3.000,00 per anno assicurativo.**

I seguenti articoli si intendono validi e operanti per tutta la Sezione V - Furto e rapina.

Art. 48. - Esclusioni

Quadra non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole *Garanzie*, i *Danni*:

a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

c. agevolati con dolo o colpa grave:

- dall'*Assicurato*, dal *Contraente* o, se l'*Assicurato* è persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai soci delle società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave;

- da persone che abitano con l'*Assicurato* o con il *Contraente*, con il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, o occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali l'*Assicurato* od il *Contraente*, il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 44. - "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";

- da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 44. - "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";

- da persone legate all'*Assicurato* o al *Contraente*, al Legale rappresentante, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;

d. indiretti;

e. causati alle Cose assicurate da *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* provocati dall'autore del *Sinistro*;

f. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;

g. ai beni in leasing, *Gioielli e Preziosi*;

h. verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

Art. 49. - Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato

Limitatamente ai *Danni* di *Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che le pareti e i solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune o comunque posti ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o altro piano praticabile siano costruiti in muratura, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.

Art. 50. - Scoperti

La *Garanzia Furto e rapina*, è prestata con l'applicazione dello *Scoperto* 10% con il minimo di € 500,00 salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

In caso di *Furto* avvenuto secondo le modalità descritte all'Art. 44. - "Oggetto dell'assicurazione" ai punti a), b), c) e d), se i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da uno dei seguenti impianti di allarme:

- *Impianto di allarme antifurto* con sirena con collegamento ad istituto di vigilanza o forze dell'ordine installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;

- impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 - 2000 installati da ditta qualificata, **la copertura Furto e rapina sarà prestata senza applicazione dello Scoperto sopra indicato a condizione che l'impianto sia attivato e pienamente funzionante ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone.**

In caso di mancato funzionamento e/o mancato inserimento dell'Impianto di allarme I.M.Q. e/o nebbiogeno, Quadra corrisponderà l'importo liquidato a termini di Polizza sotto deduzione di uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 51. - Mezzi di protezione e chiusura

Limitatamente ai *Danni di Furto*, la *Garanzia* è operante **a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**

- **robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;**
- **inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;**
- **sono ammessi anche Mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.**

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del Furto si siano introdotti nei locali contenenti le Cose assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, Quadra corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di Polizza.

Non sono comunque indennizzabili i *Danni di Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura* del fabbricato sopra descritti.

Art. 52. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* l'Assicurato (o il *Contraente*) deve:

- a. darne avviso a *Quadra* **entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza**, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del *Danno*, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo **entro le 24 ore successive**;
- b. fornire a *Quadra* **entro i 3 giorni successivi**, una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;
- c. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di *Quadra* in ragione della proporzione intercorrente tra il *Capitale assicurato* e quello che le Cose avevano al momento del *Sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del *Danno*, dovesse superare il *Capitale assicurato* e anche se non si è raggiunto lo scopo, **salvo che Quadra provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.**

L'Assicurato o il *Contraente* deve altresì:

- a. conservare fino ad avvenuta liquidazione del *Danno* tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad *Indennizzo*;
- b. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del *Sinistro* oltre che della realtà e dell'entità del *Danno*; tenere a disposizione di *Quadra* e dei Periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che *Quadra* e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- c. presentare, a richiesta di *Quadra*, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al *Sinistro*.

Art. 53. - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato

L'assicurazione è prestata nella formula a *Primo rischio assoluto*.

L'ammontare del *Danno* è dato dal valore che le Cose sottratte avevano al momento del *Sinistro* e dal costo di riparazione delle Cose danneggiate - **col limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro** - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei *Danni* del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno di *Quadra* e uno dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 54. - **Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo**

L'Assicurato che dolosamente esageri l'ammontare del *Danno*, occulti, sottragga o manometta Cose non rubate, alteri le tracce o gli indizi materiali del reato, **perde il diritto all'Indennizzo**.

Art. 55. - **Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, il *Capitale assicurato* per la *Garanzia Furto e rapina* e i **relativi limiti di Indennizzo** si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti* senza corrispondente restituzione di *Premio*. Qualora, a seguito del *Sinistro* stesso, *Quadra* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* netto non goduto sulle somme assicurate rimaste eventualmente in essere.

Art. 56. - **Recupero delle cose rubate**

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a *Quadra* appena ne ha avuto notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà di *Quadra*, se questa ha indennizzato integralmente il *Danno*, **salvo che l'Assicurato rimborsi a Quadra l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime**. Se invece *Quadra* ha indennizzato il *Danno* solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate **previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da Quadra per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra Quadra e l'Assicurato**. Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del *Sinistro*, **Quadra è obbligata soltanto per i Danni eventualmente subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro**. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a *Quadra* le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, **salvo il diritto di Quadra di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto**.

Art. 57. - **Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. *Quadra*, **salvo diversa pattuizione**, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire a *Quadra* l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria**.

Art. 58. - **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente, superi l'ammontare del Danno, Quadra è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

SEZIONE VI - ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE ALL RISKS

Art. 59. - **Oggetto dell'assicurazione**

Quadra indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali e diretti alle apparecchiature e ai macchinari - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, che possono subire secondo il principio "**All risks**", salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 60. - "**Esclusioni**".

La seguente **Garanzia** è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*, per:

A. Elettronica e guasti macchine

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 60. - "**Esclusioni**", sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscono i beni assicurati all'interno dei locali indicati in *Polizza*:

1. **Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, fumo;**

2. **Furto**

La copertura è operante:

- a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate con Scasso cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
 - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
 - inferriate;
 - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
 - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili **purché i Mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto richiesto dall'Art. 61. - "Mezzi di protezione e chiusura"**.
- b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate **senza Scasso** con impiego di agilità personale o con mezzi artificiali per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superficie acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, **purché efficacemente chiuse**, durante l'orario di apertura al pubblico **(tra le ore 8.00 e le 24.00)** in presenza di *Addetti* all'esercizio;

3. **Rapina**

La copertura è operante se avvenuta nei locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

4. **Fenomeni atmosferici compresi trombe d'aria, tempeste, gelo, neve, grandine;**

5. **Guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei**

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con lo **Scoperto 25% con il minimo € 500,00**;

6. **Rovesciamento liquidi**

Quadra risponde dei *Danni* di dispersione di liquidi, posti in adeguati contenitori, causati da rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi e relativi impianti tecnici ad essi collegati. **Sono comunque esclusi:**

- i **Danni derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti;**
- i **Danni dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;**
- i **Danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;**
- i **Danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;**

7. **Fenomeno elettrico, compreso quello di origine esterna**

La **Garanzia** comprende i *Danni* da fenomeni elettrici di origine esterna **a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati e che l'impianto elettrico, cui sono allacciate, sia in regola con i requisiti di legge**

Per ogni *Sinistro* la **Garanzia** è prestata con lo **Scoperto 15% con il minimo € 500,00**;

8. **Imperizia, imprudenza, negligenza errata manovra, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'Assicurato o da terzi**

Per ogni *Sinistro* la **Garanzia** è prestata con il **limite di Indennizzo pari al 30% del Capitale assicurato**;

9. **Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo**

Per ogni *Sinistro* la **Garanzia** è prestata con il **limite massimo del 30% del Capitale assicurato**;

10. Eventi sociopolitici e dolosi

Intendendosi i *Danni* materiali e diretti cagionati alle Cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con lo **Scoperto del 15% con il minimo € 1.500,00 e con il limite massimo del 60% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;**

11. Danni ai tubi e valvole elettroniche, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate

Tali *Danni* verranno indennizzati tenuto conto della percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con il **limite massimo del 10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.500,00 per Sinistro;**

12. Danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse

Non sono indennizzabili i *Danni* alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati. In caso di *Danno* indennizzabile ai conduttori esterni sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, di rifacimento dell'intonaco e pavimentazione sostenuti dall'*Assicurato*.

Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con la **Franchigia di € 250,00, con il limite massimo del 10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata e con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro.**

L'assicurazione è valida per le ubicazioni indicate in **Polizza**, è prestata nella formula a **Primo rischio assoluto** ed è operante **esclusivamente per i rischi ubicati in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.** La **Garanzia Elettronica e guasti macchine** è prestata con l'applicazione di una **Franchigia di € 500,00** salvo i casi in cui sono previsti **Franchigie e Scoperti specifici.** Relativamente alle Cose assicurate, per le quali siano trascorsi più di **7 anni dall'anno di costruzione**, le *Garanzie* di *Polizza* saranno prestate previa applicazione di uno **Scoperto pari al 25% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.**

I seguenti articoli si intendono validi e operanti per tutta la Sezione VI - Elettronica e guasti macchine.

Art. 60. - Esclusioni

Sono esclusi i *Danni*:

- a. causati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente* dei loro *Familiari* e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;
- b. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c. causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti;
- d. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle Cose assicurate;
- e. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le Cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;
- f. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- g. in seguito al sostenimento dei costi per:
 - effettuare la manutenzione preventiva;
 - effettuare i controlli di funzionalità;
 - eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;
- h. di natura estetica che non siano connessi con i *Danni* indennizzabili;
- i. attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipula della *Polizza*;
- j. causati da smarrimenti e ammanchi;
- k. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- l. verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- m. indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi *Danno* che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- n. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;
- o. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;

- p. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- q. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
- r. ai veicoli a motore;
- s. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:
 - uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
 - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);
 - violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
 - violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni;
- t. alle seguenti apparecchiature:
 - apparecchiature adibite ad uso domestico;
 - apparecchiature elettromedicali;
 - agli impianti fotovoltaici;
- u. sono inoltre esclusi i *Danni*, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i *Danni* a moduli e componenti elettronici degli impianti e apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);
 verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Art. 61. - Mezzi di protezione e chiusura

Limitatamente ai *Danni* di *Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;
- sono ammessi anche *Mezzi di chiusura* diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del *Furto* si siano introdotti nei locali contenenti le *Cose* assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, *Quadra* corrisponderà all'*Assicurato* il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.

Non sono comunque indennizzabili i *Danni* di *Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura* del fabbricato sopra descritti.

Art. 62. - Cose di proprietà di terzi

Sono comprese in *Garanzia* anche le *Cose* di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentabile, sempre che siano in locazione, noleggio o comodato. In caso di *Sinistro* però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (da eleggersi a cura di *Quadra* e del *Contraente*) né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Quadra*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 63. - Conservazione delle cose assicurate

Le *Cose* assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali adeguate in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anomale o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non rispondenti alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 64. - Ispezione delle cose assicurate

Quadra ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 65. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve:

- a. fare quanto gli è possibile per diminuire o circoscrivere il *Danno*, ottemperando alle disposizioni di *Quadra* prima della riparazione; le relative spese sono a carico di *Quadra* ai sensi e nei limiti dell'art. 1914 c.c.;
- b. darne avviso a *Quadra* **entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'art. 1913 c.c.

L'inadempimento anche di uno solo di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il *Contraente* deve altresì:

- c. in caso di *Incendio*, *Furto*, *Rapina* o *Sinistro* presumibilmente doloso, rendere, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia indicando il momento di accadimento e la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del *Danno*. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a *Quadra*;
- d. conservare le tracce e i residui del *Sinistro* fino alla liquidazione del *Danno* senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; *Quadra* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di *Quadra*, l'*Assicurato* decade dal diritto all'*Indennizzo*;
- e. fornire dimostrazione del valore delle *Cose* danneggiate, dei materiali e delle spese occorse per la riparazione del *Danno* e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a..

La riparazione del *Danno* può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; tuttavia, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di *Quadra*, lo stato delle *Cose* non può essere modificato che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'Attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b., questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il *Sinistro*, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai *Danni* di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 66. - **Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato**

La determinazione del *Danno* viene eseguita secondo le norme che seguono:

a. Nel caso di *Danno* suscettibile di riparazione:

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*, valutate secondo i costi al momento del *Sinistro*;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del *Sinistro*, dei residui delle parti sostituite.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a1. defalcato dell'importo come a2. a meno che *Quadra* non si avvalga della facoltà di cui al punto d. dell'Art. 65. - "Obblighi in caso di sinistro", nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a1..

b. Nel caso di *Danno* non suscettibile di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *Sinistro* dell'impianto o apparecchio colpito dal *Sinistro* stesso;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b1., defalcato dell'importo stimato come b2..

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione e è valida a condizione che:

- i. **i *Danni* si siano verificati entro i 2 anni successivi a quello di costruzione;**
- ii. **il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;**
- iii. **il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.**

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti "i." e "ii." e almeno una delle condizioni previste dal punto "iii.", si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b3., defalcato dell'importo stimato come b4.

Un *Danno* si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad a., eguagliano o superino il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come b. (stima b1. - b2. oppure b3. - b4. a seconda del caso). *Quadra* ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

L'ammontare del *Danno* è dato dal valore che le *Cose* sottratte avevano al momento del *Sinistro* e dal costo di riparazione delle *Cose* danneggiate, **col limite del valore che le stesse avevano al momento del *Sinistro***, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei *Danni* del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da *Quadra* e uno dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale

nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 67. - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo

Il *Contraente* (o l'*Assicurato*) che esageri dolosamente l'ammontare del *Danno*, dichiari distrutte o sottratte Cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulti, sottragga o manometta Cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce e i residui del *Sinistro* o faciliti il progresso di questo, **perde il diritto all'Indennizzo.**

Art. 68. - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del Danno, Quadra è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 69. - Rivalsa

Quadra si avvale del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c.

SEZIONE VII - ENERGIE RINNOVABILI

Art. 70. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali diretti (compreso *Furto*, *Rapina*, guasti e fenomeno elettrico) e i *Danni* indiretti che un *Impianto fotovoltaico* e/o *solare termico* può subire secondo il principio "*All risks*", salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 72. - "Esclusioni".

Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di cui il Contraente dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della Polizza.

La *Garanzia* è operante purché gli impianti che si trovino nelle ubicazioni indicate in *Polizza* (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 metri in linea d'aria - per gli impianti a terra.

La seguente *Garanzia* è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*, per:

A. Energie rinnovabili

1. Danni diretti

Quadra si obbliga a indennizzare i *Danni* materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi.

Quadra indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle Cose assicurate e danneggiate a seguito di Sinistro *indennizzabile* a termini della presente *Garanzia* e fino alla concorrenza massima del 5% dello stesso e con il limite di *Indennizzo* di € 10.000,00 per *Sinistro*.

Si intendono compresi anche i:

1. Guasti, intendendosi per tali tutti i danni subiti dagli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
2. Fenomeni elettrici, intendendosi per tali tutti i danni derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l'improvviso innalzamento dei valori della tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale.

Estensione ai *Danni* indiretti

Quadra indennizza le perdite per i *Danni* indiretti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per effetto di un *Danno* materiale e diretto, solo se indennizzabile a termini della presente *Garanzia* **Danni Diretti**, che abbia colpito gli impianti assicurati.

Art. 71. - Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti

Relativamente ai *Danni* diretti *All risks*, per ciascun *Sinistro* il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, pari al 5% con il minimo di € 1.500,00, salvo quanto previsto nei successivi punti:

1. Furto, Rapina ed atti di terzi

Relativamente ai *Danni* di *Furto*, *Rapina* e atti di terzi (compresi gli atti vandalici), il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500,00, che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso.

Fermo quanto disposto nel capoverso precedente, sono operanti i seguenti **limiti massimi di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo:**

- 50% del *Capitale assicurato* per i pannelli totalmente integrati;
- 40% del *Capitale assicurato* per i pannelli parzialmente integrati;
- 30% del *Capitale assicurato* per i impianti a terra e quelli non integrati;

2. fenomeni atmosferici

Relativamente ai *Danni* da fenomeni atmosferici, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto* del 15% con il minimo di € 1.500,00, che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso.

Fermo quanto disposto nel capoverso precedente, sono operanti i seguenti **limiti massimi di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo:**

- 40% del *Capitale assicurato* per vento e sovraccarico neve;
- 70% del *Capitale assicurato* per altri eventi atmosferici;

3. franamento, smottamento del terreno

Relativamente ai *Danni* causati da franamento, smottamento del terreno, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500,00, che rimarrà a carico esclusivo

dell'Assicurato stesso con un **limite massimo di Indennizzo del 40% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.**

4. guasti e/o fenomeno elettrico

Relativamente ai **Danni** causati da guasti e/o fenomeno elettrico, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato:

- per gli impianti per i quali non siano trascorsi **più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo, con uno Scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% con il minimo di € 2.500,00 e con il limite del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;**
- per gli impianti per i quali siano trascorsi **più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo, con uno Scoperto, a carico dell'Assicurato, del 30% con il minimo di € 5.000,00 e con il limite del 20% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.**

Relativamente ai **Danni** indiretti:

- **per impianti dotati di Telecontrollo:**
il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato, per singolo *Sinistro*, **previa detrazione di 3 giorni di Franchigia e per un periodo massimo di Indennizzo di 60 giorni al netto della stessa; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del Sinistro;**
- **per impianti non dotati di Telecontrollo:**
verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto una **somma forfettaria pari al 10% dell'Indennizzo liquidato a termini per i Danni diretti All risks per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro.**

I seguenti articoli si intendono validi e operanti per tutta la Sezione VII - Energie rinnovabili.

Art. 72. - Esclusioni

Sono esclusi i **Danni**:

1. causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. causati da *Esplosione* o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da atti di terrorismo o di sabotaggio;
4. causati con dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei rappresentanti Legali o dei soci;
5. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
6. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
7. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
8. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose assicurate;
9. causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
10. subiti durante il trasporto;
11. di natura estetica che non siano connessi con **Danni** indennizzabili;
12. causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
13. dovuti a difetti di rendimento;
14. causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del *Contraente* o dell'Assicurato;
15. dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico;
16. causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
17. causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati e **Danni** correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
18. alle linee di distribuzione o trasmissione di energia;
19. connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori;
20. connessi o dovuti da sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate;
21. causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, *Scippo* e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
22. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei **Danni** e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera; verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;

23. Quadra, inoltre, non è obbligata ad indennizzare:

- conduttori esterni alle Cose assicurate;
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.

Con riferimento ai *Danni* indiretti, sono inoltre esclusi:

24. le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della presente *Polizza*, causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'*Attività*;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;

25. sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

26. penali o indennità o multe dovute a terzi;

27. giornate di sospensione dell'*Attività* assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *Sinistro* non si fosse verificato;

28. perdite conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore;
- scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 73. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono:

- a. fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il *Danno*, ottemperando alle disposizioni di *Quadra* prima della riparazione; le relative spese sono a carico di *Quadra* secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 c.c.);
- b. avvisare *Quadra* **entro 3 giorni da quando si è verificato ed è venuto a conoscenza del *Sinistro***, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
- c. in caso di *Furto* o *Rapina*, o *Incendio* o di *Sinistro* presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del *Sinistro* e l'ammontare approssimativo del *Danno*; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a *Quadra*;
- d. conservare le tracce e i residui del *Sinistro* nonché le parti sostituite fino a liquidazione del *Danno*, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e. fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del *Danno* e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a..

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a. e b. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del c.c.)

La riparazione del *Danno* può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; lo stato delle Cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di *Quadra*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*Attività*; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avvenisse **entro 10 giorni dall'avviso** di cui al punto b., il *Contraente* e l'*Assicurato* potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *Sinistro*, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 74. - Perizia contrattuale

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, di comune accordo, mediante Periti nominati uno da *Quadra* e l'altro dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 75. - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e "Dichiarazioni del *Contraente*" e accertare se, al momento del *Sinistro*, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c. verificare se il *Contraente* e l'*Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 73. - "**Obblighi in caso di sinistro**";
- d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 76. e 77. - "**Determinazione dell'ammontare del danno**";

e. stimare e liquidare il *Danno* in conformità alle disposizioni di *Polizza*.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 76. - Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All risks

La determinazione del *Danno* viene eseguita **separatamente per ogni singola cosa assicurata** secondo le norme che seguono:

a. in caso di **Danno suscettibile di riparazione** (che non comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto);

1. si stimano le spese di riparazione necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle Cose danneggiate;
2. si stima il valore ricavabile dei residui al momento del *Sinistro*.

L'ammontare del *Danno* sarà uguale all'importo stimato come in 1), diminuito dell'importo come in 2).

b. in caso di **Danno non suscettibile di riparazione** (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto):

1. nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i. il *Danno* si sia verificato **entro 5 anni dalla data dell'ultimo collaudo dell'impianto**;
- ii. il rimpiazzo sia eseguito **entro 6 mesi dalla data del *Sinistro***;
- iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'intero impianto/dell'elemento costitutivo dell'impianto/dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

L'ammontare del *Danno* sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo.

2. nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di cui al punto "i", del punto 1 e non venga soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto "iii". si applicano le norme che seguono:

- 1) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'*Indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come 1), diminuito dell'importo stimato come 2).

Un *Danno* si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'*Assicurato* - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Quadra, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'*Assicurato* - per caratteristiche, prestazioni e rendimento e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il *Danno*, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'*Assicurato*.

Le spese per demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 78. - "Assicurazione parziale (deroga alla proporzionale)" in caso di *Danno* non suscettibile di riparazione (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto).

Art. 77. - Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti

1. Per gli impianti **dotati di sistema di Telecontrollo**, si procede alla determinazione dell'*Indennizzo* secondo le norme seguenti:

- a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il *Sinistro*, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;
- c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - i. il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il gestore della rete;
 - ii. il valore dell'incentivo erogato dal GSE (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28/07/2005 relativo al conto energia e sue successive modifiche;
- d. l'*Indennizzo* complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti "i" e "ii", moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in *Polizza* quali *Franchigia*.

Se, nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di *Indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'*Attività* dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'*Indennizzo* come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'*Indennizzo* da parte di *Quadra* fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione a *Quadra* dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

2. Per gli impianti **non dotati di sistema di Telecontrollo**, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini dei *Danni* diretti *All Risks* verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto, una **somma forfettaria pari al 10% dell'Indennizzo liquidato a termini della predetta Garanzia per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00.**

Art. 78. - Assicurazione parziale

L'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale. Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una *Cosa* nuova uguale verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che **non si applicherà alcuna riduzione se il Valore a nuovo non ecceda il Capitale assicurato in misura superiore al 20%.**

Se il Valore a nuovo eccede il Capitale assicurato in misura superiore al 20% il capitale di riferimento resta quello convenuto al momento della stipula.

SEZIONE VIII - ASSISTENZA AI LOCALI

Premessa

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da *Quadra* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, **per la richiesta di Prestazioni di assistenza.**

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 088 644

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 697

Le prestazioni garantite da *Quadra* saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Quadra, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le *Prestazioni di assistenza* seguono le sorti della presente *Polizza* della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della *Polizza* stessa.

Le Prestazioni di assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente e valgono se richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

Art. 79. - Oggetto dell'assicurazione

Quadra garantisce, nei locali del *Contraente* indicati in *Polizza*, le seguenti prestazioni:

A. Assistenza ai locali

1. Pronto intervento nei locali

In caso di *Sinistro* nei locali del *Contraente* indicati in *Polizza*, che comporti l'intervento urgente di un artigiano (ad esempio elettricista, idraulico, fabbro, falegname, vetraio) AXA Assistance, a seguito di esplicita richiesta dell'Assicurato, provvede ad inviare tempestivamente un fornitore del proprio *Network* che effettuerà gli interventi necessari a gestire l'emergenza.

Le spese dell'intervento di Assistenza verranno sostenute direttamente da *Quadra* per quanto previsto in *Polizza* e sulla base delle limitazioni previste dalle singole *Garanzie*. Le spese non indennizzabili sono a carico del *Contraente*.

a) Invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutto il *Locale aziendale* per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, AXA Assistance invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Quadra prenderà a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali del *Contraente*;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers, impianti di allarme, impianti di condizionamento o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

b) Invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nei *Locali aziendali* in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nei *Locali aziendali* non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

AXA Assistance invierà un idraulico convenzionato, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Quadra prende a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico dell'Assicurato

l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- **su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;**
- **sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali dell'Assicurato;**
- **richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;**
- **per Danni causati dal gelo.**

c) Invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui a seguito di:

- *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché **non elettronica** non sia possibile entrare nei *Locali aziendali*;
- *Furto* tentato o consumato, *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* la funzionalità della porta di accesso ai *Locali aziendali* è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita.

AXA Assistance invierà presso i *Locali aziendali* un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente la tariffa oraria.

In caso di *Furto*, tentato furto o smarrimento delle chiavi, l'Assicurato dovrà presentare ad AXA Assistance copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti.

Quadra prenderà a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

d) Invio di un vetraio

In caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dei *Locali aziendali* a seguito di *Furto* o tentato furto, AXA Assistance invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Quadra terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera **entro il limite di € 500,00 per Sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

e) Ripristino dell'abitabilità

Qualora, in seguito a un evento riconducibile alla *Garanzia* principale oggetto della copertura assicurativa di *Polizza*, il locale necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, AXA Assistance provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Quadra terrà a proprio carico il costo della prestazione **entro il limite di € 1000,00 per Sinistro**.

In caso di *Furto* o tentato *Furto*, l'Assicurato dovrà presentare ad AXA Assistance copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *Quadra* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato **entro il limite di € 600,00 per Sinistro**.

f) Invio di una guardia giurata

Qualora a seguito di evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di *Polizza* si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dei locali aziendali AXA Assistance organizzerà la vigilanza dei *Locali aziendali* mediante istituti di vigilanza, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 10 ore entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento. Decorse le 10 ore, il costo resta a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *Quadra* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di € 500,00.

2. Assistenza sanitaria nei locali

Quadra garantisce l'Assicurato, i dipendenti dell'azienda, i *Collaboratori* e gli stagisti, i *Visitatori/Consulenti*, in caso di *Infortunio* o *Malattia* **presso i locali del Contraente**, durante lo svolgimento della propria *Attività* lavorativa, le seguenti *Prestazioni di assistenza*, **purché richiamate in Polizza**:

a) Emergenza e orientamento

Il servizio medico di AXA Assistance, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso d'*Infortunio* o *Malattia* e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

b) Invio di un medico in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente a inviare un suo medico convenzionato presso i *Locali* qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile una visita medica sul posto.

c) Invio di un'ambulanza in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'Assicurato presso i *Locali aziendali* presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica domiciliare, il servizio medico di AXA Assistance lo giudicasse indispensabile.

Resta inteso che in caso di emergenza AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico di AXA Assistance possono essere curate sul posto;
- le *Malattie* infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i *Familiari* dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per *Malattie preesistenti*.

I seguenti articoli si intendono validi e operanti per tutta la Sezione VIII - Assistenza ai locali.

Art. 80. - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- b. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- d. atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- e. stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- f. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Relativamente al punto 2. "Assistenza sanitaria nei locali", le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
- c. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;
- d. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- e. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

Quadra non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali *Danni* da questi provocati.

Quadra non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente da AXA Assistance, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance.

Art. 81. - Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:

- a. mediante contatto telefonico con AXA Assistance 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- b. con costi a carico di *Quadra* entro il limite di 3 *Sinistri* per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- c. senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
- d. entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Per i servizi con carattere d'urgenza, il fornitore inviato da AXA Assistance si impegna ad essere sul luogo dell'intervento con massima tempestività. Negli altri casi ordinari, privi di carattere d'urgenza il fornitore concorda con l'Assicurato i tempi per l'espletamento del servizio.

Art. 82. - Limitazione del servizio - Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i *Sinistri* avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Per le *Prestazioni di assistenza* ai locali, nei casi in cui non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre che autorizzate da AXA Assistance che è stata anche in questo caso preventivamente contattata. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con AXA Assistance.

Art. 83. - Come attivare le prestazioni Assistenza

1. Come attivare le prestazioni Assistenza

Le *Prestazioni di assistenza* devono essere richieste telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 088 644

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 697

AXA Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dei locali assicurati dal *Contraente*;
- numero di *Polizza*;
- cognome e nome dell'*Assicurato*, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare *Assistenza* immediatamente, il *Contraente* sarà richiamato **entro le successive 8 ore lavorative**.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con AXA Assistance, quest'ultima non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

2. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad AXA Assistance, devono essere effettuate in forma scritta.

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 84. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Art. 85. - Effetto, durata e disdetta del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del c.c.

In caso di contratto stipulato con la formula del tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti e, pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno è prorogato per 1 anno e così successivamente.

Art. 86. - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo il disposto dell'Art. 85. - "Effetto, durata e disdetta del contratto", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui *Quadra* ha raccolto la volontà del *Contraente* di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del *Contraente* al pagamento del *Premio*, *Quadra* garantisce all'*Assicurato* le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al *Contraente* dalla legge. Il *Contraente* ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei **14 giorni** successivi al ricevimento del presente *Fascicolo Informativo*, comunicando a *Quadra* la propria volontà a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente allo Smart Center di *Quadra*, attraverso il Numero Verde 800 185 008 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.

Quadra rimborsa al *Contraente* l'eventuale *Premio* addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei *Premi*.

Art. 87. - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 88. - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o i *Beneficiari* sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono a *Quadra*, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 89. - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta a *Quadra* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *Quadra* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

Art. 90. - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio *Quadra* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente*, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 91. - Esagerazione dolosa del danno

In relazione alla Linea Patrimonio, l'*Assicurato* che aumenta volutamente l'ammontare del *Danno*, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce e i residui del *Sinistro* o lo aggrava, o altera gli indizi materiali del reato in caso di *Furto*, *Rapina*, estorsione o *Scippo*, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 92. - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, le parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da *Quadra*, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 93. - **Riduzione dei capitali assicurati**

In caso di *Sinistro*, i *Capitali assicurati* con le singole *Garanzie* di *Polizza* e i relativi limiti di *Indennizzo*, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del *Premio*.

Qualora a seguito del *Sinistro* stesso *Quadra* decida, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio*, non goduto - al netto dell'imposta - sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 94. - **Clausola di vincolo**

La presente clausola è operante se è stata indicata in *Polizza* la banca vincolataria. La *Garanzia Incendio del fabbricato* della Sezione IV - Incendio si intende vincolata a favore del soggetto creditore per il mutuo ipotecario, per cui in caso di *Sinistro*, non sarà fatto luogo al pagamento dell'*Indennizzo* all'*Assicurato* senza il preventivo consenso e il concorso dell'Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz'altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l'*Indennizzo* stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Nel caso di mancato pagamento del *Premio* da parte dell'*Assicurato*, *Quadra* ne darà comunicazione inviando l'avviso del *Premio* scaduto al suddetto Istituto Mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento. Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso del suddetto Istituto Mutuante.

Art. 95. - **Cambiamento dell'ubicazione del rischio**

In caso di variazione dell'ubicazione del rischio assicurato, il *Contraente* deve comunicarlo per iscritto a *Quadra*, **entro le ore 24.00 del 30° giorno** dalla data del suddetto cambiamento; decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le *Garanzie* rimangono sospese fino a quando il *Contraente* ne abbia dato notizia per iscritto a *Quadra*, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 96. - **Validità territoriale**

Ferme le eventuali estensioni territoriali previste per le singole coperture, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 97. - **Colpa grave**

L'assicurazione è efficace, salvo che per la Sezione V - Furto e rapina e la Sezione VII - Energie rinnovabili, anche per i *Danni* determinati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*; per tutte le Sezioni, l'assicurazione è efficace per i *Sinistri* cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

Art. 98. - **Buona fede**

L'omissione della comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio - successiva alla stipulazione della presente *Polizza* - così come le inesatte o incomplete dichiarazioni relative allo stesso, rese all'atto di stipula della *Polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*Indennizzo* né la riduzione di questo, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. *Quadra* ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di *Premio* proporzionale al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 99. - **Cose di proprietà di terzi**

Sono comprese in *Garanzia* anche le *Cose* di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentata. In caso di *Sinistro*, tuttavia, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (questa resta, infatti, a cura di *Quadra* e del *Contraente*), né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione, non possono essere esercitati che dal *Contraente*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 100. - **Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza**

Gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 101. - **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Art. 102. - **Altre assicurazioni**

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Per tutte le altre coperture, *Quadra*, **entro 60 giorni dalla comunicazione**, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 103. - **Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo quanto espressamente previsto alle singole *Garanzie*, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo *Quadra* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole *Garanzie*.

Art. 104. - **Rischio coperto da più garanzie del medesimo contratto**

Nel caso uno stesso evento, sia coperto contestualmente da più Sezioni, prevarranno le *Garanzie* di *Polizza* più vantaggiose per l'*Assicurato* in termini di *Franchigie* e *Scoperti*.

Fermo quanto disposto dall'art. 1905 c.c., qualora la copertura, operante secondo il capoverso precedente, non indennizzi interamente il *Danno* subito, i capitali indicati in *Polizza* relative alle altre *Garanzie* eventualmente acquistate, concorreranno all'*Indennizzo* secondo le norme previste dalle rispettive Sezioni.

Art. 105. - **Foro competente**

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Art. 106. - **Legge applicabile**

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 107. - **Rinvio alle norme di legge - Glossario**

Il glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione e inserito nella Nota Informativa. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 108. - **Indicizzazione**

Qualora espressamente indicato in *Polizza*, i *Premi*, le somme e/o i *Capitali assicurati*, i **limiti di Indennizzo e le Franchigie, espressi in cifra assoluta**, relativi alla *Garanzie Incendio del fabbricato/Rischio locativo, Incendio del contenuto, Furto e rapina*, saranno soggetti ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme.

Le somme e/o i *Capitali assicurati*, i **limiti di Indennizzo e le Franchigie, espressi in cifra assoluta** sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, come segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di agosto dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di *Premio* si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di agosto dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate e il *Premio* vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al *Contraente* di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

In caso di ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, *Quadra* proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Art. 109. - **Gestione delle vertenze**

Quadra assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando, ove occorra, Legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'*Assicurato* deve trasmettere a *Quadra* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione **entro il termine di 10 giorni dal ricevimento**, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della *Controversia* e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

In caso d'inadempimento la compagnia si riserva di considerare ogni pregiudizio che ne è conseguito.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle scadenze previste dalla legge, Quadra si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti e i documenti.

Sono a carico di *Quadra* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese verranno ripartite fra *Quadra* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse. **Quadra non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i Legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.**

Art. 110. - **Ispezione**

Quadra ha sempre il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'*Assicurato* e delle Cose assicurate, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 ("CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", IL "CODICE PRIVACY ")

1. Finalità del trattamento dei suoi dati personali

1.1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative⁽¹⁾

In applicazione dell'articolo 13 del Codice Privacy, e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, Quadra Assicurazioni S.p.A. (la "Società") deve poter disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti⁽²⁾, previo Suo consenso espresso e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi ai sensi di legge⁽³⁾. Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell'art 24 del Codice Privacy. Tuttavia, il consenso che Le chiediamo riguarda la raccolta dei Suoi dati personali presso gli altri soggetti, come sopra menzionati, nonché la raccolta eventuale di dati sensibili⁽⁴⁾ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁽⁵⁾, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e, in ambito extracomunitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Codice Privacy, solo previo Suo consenso espresso - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo c.d. "catena assicurativa"⁽⁶⁾. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dalla Società ai predetti soggetti e dai predetti soggetti tra di loro.

1.2. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, per le quali, come anticipato, il consenso è necessario solo nel caso di raccolta e trattamento dei Suoi dati sensibili e/o giudiziari, ovvero nel caso di raccolta di tali dati presso soggetti terzi, ovvero ancora nel caso di trasferimento di tali dati e dei Suoi dati personali al di fuori del territorio comunitario, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso espresso, tuttavia facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi⁽⁷⁾. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità nell'apposito spazio presente nella proposta di assicurazione.

2. Modalità di trattamento dei suoi dati

I Suoi dati saranno trattati⁽⁸⁾ dalla nostra Società - titolare del trattamento - mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁹⁾.

3. Diritti dell'interessato

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è Quadra Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9. Gli artt. 7 - 10 del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento⁽¹⁰⁾. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi alla Funzione di Compliance - Quadra Assicurazioni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma (info@quadra-assicurazioni.it).

NOTE

- 1) Per “finalità assicurativa” deve intendersi, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito gli “altri soggetti” presso i quali potranno essere raccolti, previo Suo consenso espresso, i dati che La riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali copertura assicurativa, la liquidazione di sinistri ecc.), legittimamente autorizzati dalle pubbliche autorità, forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6 punto d); altri soggetti pubblici (v. nota 6; punto e).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d). del Codice Privacy, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell’invito);
 - b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
 - e. IVASS, Ministero dell’Industria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP,UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.
- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 6 punto b).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

